



COMUNE DI LOANO (SV)

COMUNE DI LOANO

14 OTT. 2002

PROT. N. 35612

Classe

PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI (ART. 72 UNDECIES L. R. 18/99)

NORME DI ATTUAZIONE E TAVOLE NORMATIVE

**COMUNE DI
LOANO (SV)**

**PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI
(ART. 72 UNDECIES L. R. 18/99)**

Norme di Attuazione

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto, Finalità e Contenuti del Piano
- Art. 2 Ambito di Applicazione
- Art. 3 Definizioni Generali
- Art. 4 Procedure di Formazione e Approvazione
- Art. 5 Articolazione delle Norme

TITOLO II – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

- Art. 6 Definizioni
- Art. 7 Classificazione degli Impianti e Principi Generali
- Art. 8 Norme Generali di Localizzazione e Realizzazione
- Art. 9 Norme per Impianti di Tipo A (pubblici)
- Art. 10 Norme per Impianti di Tipo B (privati)
- Art. 11 Norme per Impianti di Tipo C (microcellulari)
- Art. 12 Norme per Impianti di Tipo D (autostradali)
- Art. 13 Norme per Impianti di Tipo E (provvisori)
- Art. 14 Norma Speciale per Impianti UMTS

TITOLO III – ALTRI IMPIANTI

- Art. 15 Classificazione e Definizioni
- Art. 16 Norme Generali
- Art. 17 Impianti Televisivi e Radiofonici
- Art. 18 Impianti per Ponti Radio
- Art. 19 Impianti per Radioamatori
- Art. 20 Ponti Radio, Radiomobile
- Art. 21 Altri Impianti

TITOLO IV – PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 22 Titoli Edilizi per la Realizzazione degli Impianti
- Art. 23 Procedimento per l'Ottenimento dei Titoli Edilizi
- Art. 24 Adempimenti per la Tutela dall'Inquinamento Elettromagnetico
- Art. 25 Fine Lavori e Esercizio
- Art. 26 Procedure per Impianti Minori e per Impianti per Radioamatori RA1
- Art. 27 Varianti, Difformità e Sanatorie
- Art. 28 Procedure per Impianti Provvisori
- Art. 29 Catasto degli Impianti
- Art. 30 Controlli
- Art. 31 Competenze

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 32 Rapporti con Altri Strumenti
- Art. 33 Varianti e Aggiornamento del PCOST
- Art. 34 Potere di Deroga
- Art. 35 Vincolo Edificatorio
- Art. 36 Impianti Esistenti
- Art. 37 Norme Diverse
- Art. 38 Entrata in Vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO

1 Il Piano Comunale di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni, nel seguito indicato come PCOST, regola le modalità per la costruzione, installazione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione nel territorio del Comune.

2 Il PCOST è predisposto ai sensi dell'articolo 72 undecies della Legge Regionale 21 Giugno 1999 N. 18, come modificata ed integrata dalle Leggi Regionali 19 Dicembre 1999 N. 41, 2 Febbraio 2000 N. 6, 24 Febbraio 2000 N. 11, 27 Marzo 2000 N. 29 e 30 Ottobre 2000 N. 39.

3 Il PCOST costituisce strumento della pianificazione territoriale di livello comunale ai sensi della Legge Regionale 4 Settembre 1997 N. 36 ed integra gli strumenti di cui all'articolo 5 comma 3 di tale legge.

4 Il PCOST costituisce anche regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 22 Febbraio 2001 N. 36.

5 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 6 Agosto 1990 N. 223, il PCOST costituisce elemento di riferimento per un eventuale contributo comunale nel processo di formazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze, di cui all'articolo 3 comma 7 della Legge 6 Agosto 1990 N. 223. Conseguentemente, il PCOST non contiene elementi vincolanti per la localizzazione degli impianti di diffusione televisiva e radiofonica, in quanto sottratta, dalla normativa vigente, alle competenze comunali; il PCOST contiene, invece, elementi vincolanti per le caratteristiche realizzative di tali impianti.

6 Il PCOST ha, pertanto, le finalità di:

- a) conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative sull'esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale e paesaggistica del territorio;
- d) favorire l'ordinato sviluppo dei sistemi di teleradiocomunicazione ed assicurarne il corretto insediamento urbanistico.

7 Il PCOST è formulato con riferimento ad un orizzonte triennale, relativo al periodo 2001-2003, rispetto al quale, solamente, esistono adeguati elementi conoscitivi sulle

prospettive dello sviluppo tecnologico e della domanda di servizio, che permettano una completa formulazione del Piano.

- 8 Il PCOST è articolato in:
- a) documento di descrizione fondativa e definizione degli obiettivi, comune per il Comune di Loano e per i Comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito e Toirano, comprensivo di N. 5 tavole (tutto in Rev. 1);
 - b) integrazione del documento di descrizione fondativa (in Rev. 1), comprensivo di N. 1 tavola (Rev. 2 della Tavola 5 del documento di descrizione fondativa. Sostitutiva della revisione precedente);
 - c) seconda integrazione del documento di descrizione fondativa (in Rev. 1), comprensivo di N. 1 tavola (Rev. 4 della Tavola 5 del documento di descrizione fondativa, sostitutiva delle revisioni precedenti);
 - d) norme di attuazione (in Rev. 6);
 - e) Tavola 1S "Zonizzazione e Localizzazione dei Poli Impiantistici Pubblici" (in Rev. 4);
 - f) Tavola 2S "Individuazione delle Zone di Localizzazione dei Poli Impiantistici Pubblici" (in Rev. 1).

9 Tutti i sopra indicati documenti costituiscono parte integrante del PCOST e concorrono a definirne i contenuti. In caso di contrasto tra i diversi documenti si applicano i seguenti criteri di prevalenza:

- a) la norme di attuazione prevalgono su ogni altro documento e, al loro interno, le norme speciali prevalgono sulle norme generali;
- b) le Tavole 1S e 2S prevalgono sui documenti di descrizione fondativa e definizione degli obiettivi.

10 Fatto salvo quanto precisato al precedente comma 5, il PCOST è applicabile integralmente anche a tutti gli impianti costituenti parte delle reti di telecomunicazione di cui all'Allegato 5 della Deliberazione CIPE 21 Dicembre 2001 N. 121, ad esclusione di quelli di cui sia stata effettuata puntuale localizzazione e definizione delle modalità realizzative in una intesa con la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 1 della Deliberazione CIPE 121/01. Ai fini della definizione dei contenuti di tale intesa, le norme sostanziali di PCOST (Titoli II e III), costituiscono indirizzi, seppur derogabili, per assicurare la minimizzazione dell'impatto territoriale e paesistico degli impianti.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Sono soggetti al PCOST tutti gli impianti, infrastrutture, sistemi, apparati o attrezzature nel territorio comunale destinati o utilizzati per servizi di teleradiodiffusione, teleradio-comunicazione o radioastronomia, nell'intervallo di frequenze tra 100 kHz e 300 GHz, operanti in posizione fissa.
- 2 In particolare, sono soggetti al PCOST:
 - a) impianti di diffusione radiotelevisiva;
 - b) impianti per i servizi di telefonia mobile;
 - c) ponti radio e impianti di trasmissione voce o dati via etere;
 - d) impianti fissi per servizio radiomobile;
 - e) impianti per attività di radioamatore;
 - f) radar, impianti di telerilevamento e impianti similari;
 - g) stazioni terrestri per trasmissione via satellite.
- 3 Non sono soggetti al PCOST:
 - a) i terminali mobili dei servizi di teleradiocomunicazione, anche montati su veicoli, pur se operanti in posizione fissa;
 - b) le antenne pertinenziali di ricezione radiotelevisiva;
 - c) i sistemi mobili per la trasmissione, verso gli studi di produzione (sia via terra che via satellite), di riprese televisive eseguite nel territorio comunale, anche se operanti in posizione fissa;
 - d) i sistemi mobili per trasmissioni radiofoniche analoghe a quelle di cui alla precedente lettera c);
 - e) i sistemi di controllo degli accessi agli edifici ed alle infrastrutture di trasporto, ivi inclusi i sistemi di riscossione pedaggi (quali il c. d. "Telepass"), ed i sistemi similari, a condizione che il sistema sia inserito in strutture esistenti, senza modificarne le caratteristiche architettoniche;
 - f) gli impianti, infrastrutture, sistemi, apparati o attrezzature utilizzati esclusivamente dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, da altri organi dello stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, oppure dalla polizia municipale;
 - g) le sorgenti di radiazione elettromagnetica non destinate o utilizzate per servizi di teleradiocomunicazioni.
- 4 L'ambito di applicazione sopra definito è indipendente dalla potenza utilizzata o emessa.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI

- 1 Ai fini del PCOST si assumono le seguenti definizioni:
- a) *impianto*: ogni impianto, infrastruttura, sistema, apparato o attrezzatura rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, facente capo ad un singolo soggetto titolare e costituito da uno o più trasmettitori di onde elettromagnetiche, comprese tutte le apparecchiature accessorie, incluso ogni insieme di impianti, infrastrutture, sistemi o apparati, ubicati in prossimità tra loro e fisicamente o funzionalmente connessi;
 - b) *soggetto titolare*: persona fisica o giuridica che ha, o avrà, la proprietà di un impianto o altro diritto reale o personale di godimento per l'esercizio dell'impianto, a condizione che sia legittimato, conformemente alle normative vigenti, a svolgere il servizio a cui l'impianto è destinato o, comunque, dedicato;
 - c) *antenna*: ogni trasmettitore o ricevitore di onde elettromagnetiche;
 - d) *asse*: semiretta avente origine nel centro dell'antenna e direzione spaziale coincidente con quella di massima irradiazione dell'antenna;
 - e) *puntamento*: direzione sulla superficie terrestre (misurata sulla rosa dei venti trecentosessagesimale con Nord a 0°) corrispondente alla proiezione dell'asse di ogni antenna;
 - f) *tilt*: angolo, nel piano verticale contenente l'asse dell'antenna, tra l'asse stesso e la parallela alla superficie terrestre passante per il centro dell'antenna;
 - g) *guadagno (dB_i)*: 10 volte il logaritmo decimale del rapporto tra la densità di potenza emessa da un'antenna nella direzione di massima irradiazione e la densità di potenza emessa da un radiatore isotropo ideale [se espresso in dB_d è relativo al dipolo ideale];
 - h) *diagramma di irradiazione (in dB)*: diagramma che riporta per ogni direzione rispetto all'asse dell'antenna un valore pari a 10 volte il logaritmo del rapporto tra la densità di potenza emessa in tale direzione e la densità di potenza emessa nella direzione dell'asse dell'antenna;
 - i) *attenuazione di antenna*: valore del diagramma di irradiazione di antenna corrispondente ad un determinato angolo (orizzontale, verticale o polare) rispetto all'asse dell'antenna;
 - j) *cono di emissione*: insieme dei punti, relativi ad una determinata antenna installata, tali per cui almeno una attenuazione di antenna (orizzontale, verticale o polare), calcolata per l'angolo (orizzontale, verticale o polare) formato tra l'asse dell'antenna e la semiretta avente origine nel centro dell'antenna e passante per il punto, è non inferiore a tre dB;
 - k) *settore planimetrico di ampiezza A gradi*: insieme di direzioni sulla superficie terrestre ricomprese in un intervallo di A gradi sulla rosa dei venti trecentosessagesimale (avente 0° e 360° diretti a Nord), avente

origine in qualsiasi direzione della rosa [da 0° ad A° , da 1° a $(1+A)^\circ$, etc.], fatto salvo che sia indicata una specifica direzione di inizio, fine o centratura del settore;

- l) *cumulo di potenza*: radice quadrata della somma dei quadrati delle potenze coinvolte nel cumulo;
- m) *impianto di telefonia mobile*: impianto ubicato in un punto terminale di una rete di telefonia mobile, come definita nell'Allegato A del D. P. R. 19 Settembre 1997 N. 318;
- n) *Autorità*: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituita con Legge 31 Luglio 1997 N. 249;
- o) *costruzione*: l'insieme delle attività finalizzate alla disponibilità per la messa in esercizio di un impianto precedentemente non esistente, non rientranti nella definizione di installazione di cui alla lettera p);
- p) *installazione*: l'insieme delle attività finalizzate alla disponibilità per la messa in esercizio di un impianto precedentemente non esistente, che comportino, in esterno, esclusivamente la messa in opera di una o più antenne, su strutture esistenti specificatamente destinate ad ospitare antenne non pertinenziali, senza alcuna altra modificazione, anche parziale o marginale, del territorio e/o del costruito esistente;
- q) *modifica costruttiva*: l'insieme delle attività finalizzate alla modifica di un impianto esistente, che comportino modificazioni, anche parziali o marginali, dell'assetto del territorio e/o del costruito esistente, ivi incluso l'impianto stesso;
- r) *modifica installativa*: qualsiasi variazione delle caratteristiche (ivi incluso qualsivoglia parametro radioelettrico) di un impianto, senza modifiche in esterni, o, al più, con la sostituzione di una o più antenne con altre sostanzialmente eguali per ingombri e aspetto estetico;
- s) *realizzazione*: qualsiasi attività di costruzione, installazione o modifica di impianti;
- t) *caratteristiche radioelettriche*: insieme dei parametri dell'impianto che governano il campo elettromagnetico da esso generato, in ogni caso inclusive dei seguenti parametri per ogni antenna dell'impianto:
 - i) posizione planimetrica,
 - ii) quota del centro antenna,
 - iii) puntamento,
 - iv) tilt,
 - v) potenza al connettore d'antenna,
 - vi) guadagno,
 - vii) diagramma di irradiazione.

2 Si precisa che il termine "impianto" è utilizzato nel suo senso comune nei due precedenti articoli e nella prima definizione del presente articolo.

3 Si intendono inoltre richiamate, quando non in contrasto con definizioni esplicitamente riportate nel PCOST, le definizioni di cui all'articolo 3 della Legge 36/2001,

quelle riportate nel Capitolo 3 della Guida CEI 211-7 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana” e quelle riportate nel D. P. R. 18 Settembre 1997 N. 318 (con priorità di interpretazione secondo l’ordine del presente riferimento).

ARTICOLO 4 PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE

1 Il PCOST è stato formato sulla base dei programmi dei titolari e potenziali titolari. Tali programmi sono stati espressamente richiesti ai titolari e potenziali titolari. L'elenco dei titolari e potenziali titolari contattati è riportato nel documento di descrizione fondativa e definizione degli obiettivi.

2 Il PCOST è approvato secondo le procedure indicate nella D. G. R. N. 152 del 20 Febbraio 2002.

ARTICOLO 5 ARTICOLAZIONE E VALIDITÀ DELLE NORME

- 1 Le norme di PCOST sono articolate in due distinti livelli:
 - a) criteri di ammissibilità e localizzazione degli impianti;
 - b) procedure amministrative per la realizzazione, installazione ed esercizio degli impianti.

- 2 I criteri di ammissibilità e localizzazione sono definiti separatamente per gli impianti di telefonia mobile, che rappresentano il settore di maggiore sviluppo, e per gli altri impianti.

- 3 Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 36, sono soggetti alle norme di PCOST tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 presenti o da realizzarsi nel territorio comunale. Le norme di PCOST sono, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34, vincolanti e si intendono integrative di ogni vigente normativa.

TITOLO II IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

ARTICOLO 6 DEFINIZIONI

1 Salvo se diversamente indicato, il termine impianto, nel presente titolo, è sempre inteso come impianto di telefonia mobile.

2 Ai fini del PCOST si assumono le seguenti definizioni:

- a) *impianto inferiore a 7 watt*: impianto rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 72 septies comma 9 della L. R. 18/99 s.m.i., per il quale si intende che sia, comunque, necessario che il limite ivi indicato sia rispettato dal cumulo di potenza di tutte le antenne trasmettenti dell'impianto (considerando tutte le portanti per ogni antenna) ricomprese in ogni settore planimetrico di 90 gradi;
- b) *impianto minore*: impianto per cui il valore del cumulo delle potenze di tutte le antenne trasmettenti (considerando tutte le portanti per ogni antenna), in ogni settore planimetrico di 90 gradi, moltiplicate per l'inverso del logaritmo del decimo del guadagno di ciascuna antenna (in dB_i), è inferiore a sette Watt;
- c) *impianto microcellulare*: impianto finalizzato alla copertura di aree urbane ed installato su un edificio, avente tutte le seguenti caratteristiche:
 - i) sommità dell'antenna inferiore all'involuppo degli edifici (incluse le loro antenne di ricezione televisiva) ed alla quota massima delle antenne televisive presenti sull'edificio di installazione e comunque non eccedente i quattro metri sopra la quota di colmo dell'edificio di installazione,
 - ii) struttura di supporto dell'antenna avente diametro non superiore ad 80 millimetri,
 - iii) apparati e sistemi ausiliari ubicati all'interno dell'edificio e elementi di collegamento di visibilità minima all'esterno,
 - iv) potenza cumulata al bocchettone di tutte le antenne e relativa all'insieme di tutte le portanti non eccedente cinque watt,
 - v) numero di antenne non superiore a due se le antenne non superano la quota di gronda, altrimenti non superiore ad uno,
 - vi) antenne di tipo:
 - omnidirezionali con lunghezza non superiore a 60 centimetri oppure a pannello con dimensione massima non superiore a 60 centimetri, se interamente al di sotto della quota di gronda,
 - omnidirezionali con lunghezza non superiore a 120 centimetri oppure di tipo Yagi con dimensione massima non superiore a 120 centimetri, altrimenti,

- vii) guadagno di antenna non superiore a 5 dB_d, se l'antenna è interamente al di sotto della quota di gronda e non superiore a 12 dB_d, altrimenti,
- viii) antenne inserite in insegne, contenitori per suonerie di antifurti o in altri elementi ordinari delle costruzioni, se al di sotto della quota di gronda, con la prescrizione che le antenne devono essere occultate all'interno di tali elementi, qualora esse non siano rigorosamente unifilari (seconda maggiore dimensione eccedente i 40 millimetri);
- d) *impianto camuffato*: impianto ubicato su edificio ed avente le antenne e tutti gli altri elementi esterni racchiusi entro contenimenti che corrispondono ad ordinarie tipologie edilizie (comignoli, abbaini, insegne, canne fumarie, etc.), con il vincolo che tali contenimenti devono essere impostati sulle parti più alte dell'edificio esistente;
- e) *impianto incorporato*: impianto camuffato con contenimenti costituiti da elementi già esistenti sull'edificio conformemente a legittimi titoli autorizzativi edilizi, senza modifica estetica alcuna, neppure minima, a tali elementi, né ad alcun altro elemento esterno dell'edificio;
- f) *impianto UMTS*: impianto destinato ed adibito esclusivamente ai servizi di telefonia mobile di terza generazione, di cui alla delibera dell'Autorità 22 Dicembre 1999 N. 410.
- g) *bande di frequenza*: ciascuno dei quattro campi di frequenza dei servizi di telefonia mobile (ETACS, GSM, DCS, UNTS).

3 Sono considerati impianti inferiori a 7 watt o impianti minori solo impianti per cui i limiti di potenza indicati al comma 2 siano soddisfatti con riferimento alla massima potenza raggiungibile sulla base della configurazione hardware dell'impianto, indipendentemente da ogni regolazione e/o configurazione software. Il medesimo principio si applica in relazione ai limiti di potenza per gli impianti microcellulari

4 Per potenza al connettore di antenna si intende:

- a) prima dell'installazione dell'impianto: la potenza massima nominale all'uscita di ciascun trasmettitore (in assenza di qualsiasi regolazione), incrementata degli effetti (nominali) di eventuali amplificatori, dedotta delle perdite (nominali) causate da qualsiasi elemento presente tra l'uscita del trasmettitore ed il connettore di antenna, e moltiplicata per il numero di trasmettitori a cui l'antenna è asservita;
- b) a impianto installato: come indicato alla precedente lettera a), sostituendo ai valori nominali quelli effettivi dell'impianto.

5 I ponti radio a servizio esclusivo di impianti di telefonia mobile si intendono facenti parte di tali impianti.

6 Nel caso di singole antenne operanti in più campi di frequenza (multiband), le disposizioni del PCOST sono relative all'antenna fisica, quando si tratti di disposizioni di

carattere edilizio, mentre sono relative a ciascuna antenna virtuale, relativa ad ogni singola banda di frequenza, (di cui si può immaginare che l'antenna fisica costituisca l'insieme), nel caso di disposizioni relative ai parametri radioelettrici ed alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

ARTICOLO 7 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRINCIPI GENERALI

- 1 Ai fini del PCOST, gli impianti sono classificati nelle seguenti tipologie:
- a) impianti di Tipo A o pubblici: impianti ubicati in specifiche aree individuate nel PCOST e di proprietà comunale, oppure, comunque, in disponibilità del Comune, destinati, in linea di principio, ad ospitare più gestori ed aventi le caratteristiche indicate nel PCOST;
 - b) impianti di Tipo B o generali: impianti non rientranti in alcuna delle altre tipologie definite nel presente articolo;
 - c) impianti di Tipo C o microcelle: impianti microcellulari come definiti nell'articolo 6, i quali sono ulteriormente classificati in:
 - tipo C1: aventi antenne interamente al di sotto della quota di gronda,
 - tipo C2: aventi antenne al di sopra della quota di gronda;
 - d) impianti di Tipo D o autostradali: impianti ubicati sul sedime autostradale, finalizzati alla copertura dell'utenza autostradale ed aventi altezza massima complessiva non eccedente i sei metri dalla carreggiata autostradale nel punto più prossimo;
 - e) impianti di Tipo E o provvisori: impianti destinati ad operare per un periodo limitato e predefinito, in funzione di una specifica esigenza di servizio.

2 Fatti salvi gli impianti di Tipo D ed E, destinati a funzioni particolari, il PCOST privilegia lo sviluppo di un sistema di telefonia mobile mediante impianti di Tipo A e C, che garantiscono uno sviluppo più ordinato, un minore impatto sul territorio ed un minore impatto elettromagnetico. Gli impianti di Tipo B vanno considerati una risorsa residuale, per le situazioni in cui gli impianti di Tipo A e C non permettano di rispondere adeguatamente alle domande di servizio.

3 L'insieme degli impianti di Tipo A, anche di più gestori, ubicati nella medesima localizzazione, con tutte le strutture ausiliarie, è detto "polo impiantistico pubblico".

ARTICOLO 8 NORME GENERALI DI LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE

1 Gli impianti devono essere localizzati e realizzati in modo da determinare incrementi del campo elettromagnetico il più possibile contenuti ed il minimo possibile impatto estetico-paesistico e sulle altre componenti ambientali.

2 In particolare, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi articoli ed ogni altra disposizione del PCOST, gli impianti devono essere localizzati e realizzati in modo:

- a) da rispettare i valori limite di campo elettromagnetico fissati dalle norme vigenti;
- b) da rispettare tutte le prescrizioni e vincoli, fissati dalle normative vigenti;
- c) che, conformemente al disposto dell'articolo 72 undecies comma 1bis della L. R. 18/99 s.m.i., non via siano, nel cono di emissione di ogni antenna ed a distanza inferiore a 50 metri dal centro di ogni antenna, siti sensibili, come individuati al comma 4;
- d) che la base di ogni antenna si trovi ad almeno 2,5 metri dal punto più elevato di qualsivoglia piano di calpestio, individuato in un settore planimetrico compreso tra -90° e $+90^\circ$ dal puntamento ed entro le seguenti distanze planimetriche dall'antenna, fatto salvo che tale zona non sia preclusa all'accesso di soggetti diversi da operatori del titolare e suoi incaricati:
 - i) un metro: per impianti minori ed impianti microcellulari di tipo C1,
 - ii) due metri per impianti microcellulari di tipo C2,
 - iii) quattro metri per impianti inferiori a 7 watt,
 - iv) 10 metri per altri impianti;
- e) che non vi sia, per ogni soggetto titolare, più di un'antenna (escluse quelle per ponti radio) in ogni settore planimetrico di ampiezza 60° , fatto salvo che, qualora le antenne coprano i tre servizi GSM, DCS e UMTS, possono essere ammesse due antenne per ogni soggetto titolare, subordinatamente alla documentazione dell'effettiva necessità di tale duplicazione di antenne;
- f) che le antenne per ponti radio non eccedano, in generale, il numero di una per ogni soggetto titolare, potendo raggiungere il numero di due qualora l'unica alternativa a tale seconda antenna per ponte radio sia la realizzazione di un nuovo impianto per ponti radio e ciò risulti di maggiore impatto paesistico sul territorio;
- g) che le strutture di supporto antenne siano costituite da pali, non controventati e non strallati, escludendo l'impiego di tralicci, se non indispensabili per ragioni strutturali;

- h) che le strutture di supporto antenne siano le più snelle possibili, generalmente rastremate verso l'alto, e siano prive di ballatoi significativamente eccedenti la sezione della struttura stessa;
- i) che, in caso di pali con diametro superiore a 200 millimetri, le antenne siano poste in opera in sagoma al palo;
- j) che antenne, cavi e strutture di supporto antenne, con tutti i loro accessori, siano pitturati con colori tali da minimizzarne l'impatto visivo;
- k) che locali impianti, recinzioni, muri di sostegno ed ogni altro elemento di impianto siano realizzati in modo da assicurarne il migliore inserimento nel contesto paesistico, prevedendo, in particolare, per impianti ubicati in aree non edificate o in aree destinate a verde, il rivestimento in pietra locale di tutti gli elementi in calcestruzzo o muratura, nonché di eventuali contenitori degli apparati, fatto salvo che tale finitura non contrasti con il contesto paesistico in cui sono inseriti.

3 La prescrizione di cui al comma 2 lettera c) non si applica ad impianti minori ed impianti microcellulari di Tipo C1. Le prescrizioni di cui al comma 2 lettere e) e successive non si applicano per impianti di Tipo E. Le prescrizioni di cui al comma 2 lettere e) ed f) non si applicano per impianti di Tipo D.

4 Ai fini dell'applicazione della prescrizione di cui al comma 2 lettera c) sono considerati siti sensibili:

- a) edifici pubblici di qualunque tipo;
- b) edifici destinati, anche solo in parte, a civili abitazioni;
- c) edifici adibiti, anche parzialmente, a ospedali, case di cura, case di riposo e cura o, comunque, ove sia svolta attività sanitaria con degenza dei pazienti;
- d) edifici anche parzialmente adibiti ad attività scolastiche, asili, orfanotrofi o strutture similari che ospitano soggetti minorenni;
- e) parchi giochi, aree per il gioco e per lo sport e similari che siano stabilmente accessibili e disponibili per uso pubblico da parte di soggetti minorenni;
- f) alberghi, pensioni, strutture di accoglienza socio assistenziali e simili, ove siano ordinariamente previsti pernottamenti di persone;
- g) carceri, conventi e strutture similari, ove persone soggiornino stabilmente.

Sono, altresì, considerate siti sensibili le pertinenze degli oggetti elencati alle precedenti lettera da a) a g).

Ai fini del rispetto della prescrizione di cui al comma 2 lettera c) non rileva la presenza nel cono di antenna di magazzini, locali tecnici, elementi accessori degli edifici (quali torrioni ascensori, locali per serbatoi di acqua, e simili) e strutture analoghe, ove non vi sia, per lo più, presenza di popolazione.

5 Gli impianti non possono essere realizzati su immobili vincolati ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 490/99.

6 I limiti di cui al comma 2 lettera a) non sono applicabili in punti dello spazio al di sopra del suolo ove non sia presente alcun manufatto che possa essere occupato, anche



saltuariamente o eccezionalmente, da persone e non sia fisicamente possibile la presenza di alcuna persona se non con la realizzazione di opere provvisorie o con l'impiego di speciali mezzi. I limiti non si applicano, inoltre, in aree in disponibilità esclusiva del/i soggetto/i titolare/i dell'impianto che siano recintate ed ove sia precluso l'accesso a terzi diversi da operatori del titolare e suoi incaricati

7 I limiti di cui al comma 2 lettera a) devono essere soddisfatti con riferimento alla potenza massima di impianto, indipendentemente da qualsiasi regolazione dell'impianto, comunque effettuata (anche in via automatica), ed al numero massimo di trasmettitori dichiarati in sede di procedimento autorizzativi indipendentemente dal numero eventualmente minore, effettivamente installato.

8 Le prescrizioni di cui al comma 2 lettere a), c), d) devono essere soddisfatte anche con riferimento a tutte le costruzioni, pur non ancora iniziate o completate, ma in possesso di un valido titolo edilizio o per le quali il procedimento di rilascio del titolo edilizio sia iniziato anteriormente a quello per l'impianto.

ARTICOLO 9 NORME PER IMPIANTI DI TIPO A (PUBBLICI)

1 Potranno essere realizzati impianti di Tipo A nel territorio del Comune Loano in due poli impiantistici; tali poli impiantistici sono individuati con i codici A1 ed A2. Le localizzazioni di tali poli sono riportate sulla Tavola 1S; la posizione di dettaglio del polo A1, in terreno ex demaniale, non censito catastalmente, è riportata in Tavola 2S.

2 Le schede con le caratteristiche dei poli impiantistici, incluse la specificazione dei soggetti titolari ivi localizzati, sono riportate in Allegato I. Le configurazioni impiantistiche in tali schede hanno valore indicativo e possono essere derogate, nel rispetto dei principi e delle norme generali del PCOST:

- a) ai fini di una migliore attuazione delle finalità del polo impiantistico nella specificità dell'ubicazione, come verificate in sede di progettazione;
- b) ai fini di una maggiore funzionalità per i singoli soggetti titolari, qualora il progetto sia concordato dalla maggior parte dei soggetti titolari destinati al polo impiantistico, garantendo pari diritti ai soggetti titolari che non sono intervenuti nel concordamento.

I limiti di campo elettromagnetico indicati in tali schede per ciascun soggetto titolare sono da intendersi come valori che garantiscono l'autonomia di ciascun soggetto rispetto a qualsiasi configurazione impiantistica di altri soggetti presenti nel polo; in effetti, i soggetti titolari sono tenuti esclusivamente ad assicurare il rispetto dei limiti normativi vigenti cumulativamente per tutti gli impianti presenti nel polo, con il vincolo del diritto di ciascun soggetto titolare ad un contributo paritetico al campo elettromagnetico e l'obbligo di adeguarsi a tale vincolo in qualsiasi momento, indipendentemente dai tempi di realizzazione degli impianti dei diversi soggetti titolari nel polo.

3 L'Amministrazione Comunale determinerà, in apposito regolamento, criteri di assegnazione di spazi all'interno dei poli impiantistici pubblici, secondo principi di pari opportunità tra i diversi soggetti titolari individuati nella scheda in Allegato I e di equo riparto dei costi tra gli stessi.

4 Per gli impianti pubblici il termine impianto è inteso come distinto insieme di antenne, cavi, apparati ed attrezzature ed apparecchiature accessorie facente capo a ciascun singolo soggetto titolare. Le strutture di supporto antenne e gli altri elementi infrastrutturali comuni sono considerati far parte dell'impianto del soggetto che li costruisce.

5 Nelle aree previste per impianti pubblici ed in adiacenza alle stesse, per un raggio di 200 metri, non possono essere realizzati altri impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST, se non previa verifica che gli stessi siano compatibili con gli impianti pubblici previsti, considerati nella loro massima possibile configurazione; tale compatibilità è intesa con riferimento all'inquinamento elettromagnetico, all'interferenza elettromagnetica, all'impatto estetico-paesistico ed agli aspetti di fattibilità costruttiva. In ogni caso, nelle aree



previste per impianti pubblici ed in adiacenza alle stesse, per un raggio di 500 metri, non possono essere realizzati altri impianti di telefonia mobile.

6 Gli impianti pubblici possono essere realizzati in deroga a tutte le distanze minime previste dal Piano Urbanistico Comunale e/o dal Regolamento Edilizio, nonché da ogni altra disposizione che il Comune, in qualità di soggetto pubblicistico o privatistico, abbia facoltà di derogare. Il Comune può ritenere, comunque, di non applicare le deroghe di cui al presente comma, qualora ritenga prevalente l'interesse tutelato dalla norma che si dovrebbe derogare.

ARTICOLO 10 NORME PER IMPIANTI DI TIPO B (GENERALI)

1 Gli impianti di Tipo B possono essere realizzati solo quando, per motivate e documentate ragioni, le esigenze di servizio del soggetto titolare non possono essere soddisfatte con impianti di Tipo A o di Tipo C. In ogni caso, gli impianti di Tipo B sono soggetti ai divieti e limiti di cui al presente articolo, nonché a quello di cui all'articolo 9 comma 5.

2 Gli impianti di Tipo B non possono essere realizzati nella zona Z0 indicata in Tavola 1S. Gli impianti di Tipo B possono essere realizzati nella zona Z1 in Tavola 1S solo se incorporati.

3 Gli impianti di Tipo B possono essere realizzati in altre aree (escluse le zone Z0 e Z1 in Tavola 1S) appartenenti alle Zone A, B e equiparate del Piano Urbanistico Comunale, solo se camuffati. In ogni caso, in tali zone, l'altezza massima dell'impianto non può superare di oltre un quinto né, comunque, di oltre quattro metri, quella (di colmo) del più elevato edificio nel raggio di 200 metri dall'impianto, né superare di oltre un quarto, né, comunque, di oltre sei metri, l'altezza (di colmo) dell'edificio su cui l'impianto è installato o, comunque, più prossimo.

4 Gli impianti di Tipo B possono essere realizzati in altre aree (escluse le zone Z0 e Z1 in Tavola 1S) appartenenti alle Zone C ed equiparate del Piano Urbanistico Comunale, con le stesse condizioni previste per le Zone A, B e equiparate, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

5 Gli impianti di Tipo B possono essere realizzati in altre aree (escluse le zone Z0 e Z1 in Tavola 1S) appartenenti alle Zone D, G2 ed equiparate del Piano Urbanistico Comunale a condizione di non superare di oltre sei metri l'altezza (di colmo) del più elevato edificio nel raggio di 200 metri dall'impianto.

6 Gli impianti di Tipo B possono essere realizzati in altre aree (escluse le zone Z0 e Z1 in Tavola 1S) appartenenti alle Zone E ed equiparate del Piano Urbanistico Comunale alle medesime condizioni previste per le Zone A, B ed equiparate, purché il camuffamento sia conforme alle caratteristiche dell'area di ubicazione, oppure a condizione di soddisfare tutti i seguenti requisiti:

- a) l'impianto deve essere esterno al perimetro del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada;
- b) l'impianto deve distare almeno 100 metri dal più vicino edificio (tale vincolo non si applica con riferimento a: ruderi che non possono essere recuperati, vasche ed altri locali tecnici, edifici isolati di piccole dimensioni per il ricovero di animali, di strumenti di lavoro o di prodotti

- o materiali per l'attività agricola o di gestione dei boschi, altri edifici simili);
- c) l'impianto non deve emergere di più di cinque metri (estesi di due metri per ogni soggetto titolare congiuntamente presente ulteriormente al primo) dalla vegetazione immediatamente circostante, eventualmente appositamente adeguata in tal senso (con un'area di adeguamento dell'ordine di 15 volte il quadrato dell'altezza massima dell'impianto ed approssimativamente centrata sull'impianto), salvo nel caso in cui tale impianto vegetazionale sia incompatibile con le caratteristiche vegetazionali e/o paesistiche dell'area di localizzazione dell'impianto (in tale caso potrà essere ammessa una emergenza modestamente maggiore, se paesisticamente accettabile);
 - d) l'impianto deve essere mascherato, lungo tutti i lati (con esclusione del solo accesso, che deve, comunque, essere schermato ed inserito paesisticamente in modo adeguato), da vegetazione a siepe, per altezza non inferiore a tre metri e comunque superiore a qualsiasi elemento dell'impianto, esclusa la struttura portante;
 - e) murature, cordoli, calcestruzzo a vista di qualsiasi natura, container (o altro elemento analogo di contenimento degli apparati) ed altri elementi simili dell'impianto devono essere interamente rivestiti in pietra locale, fatta salva l'adozione di diverse modalità di inserimento paesistico, qualora il contesto le renda preferibili.

7 In zone di Tipo F, S e V del Piano Urbanistico Comunale si applicano le norme di cui ai commi precedenti, facendo riferimento alle zone circostanti; se le zone circostanti sono tra loro differenti, si applica la normativa più restrittiva. Qualora si tratti di zone destinate a verde pubblico o zone di rispetto tenute a verde, di estensione superiore cinque ettari, si applicano le norme fissate per zone di Tipo E.

8 In tutte le aree ove è previsto un Piano Urbanistico Operativo (PUO) o strumento equivalente, impianti di Tipo B possono essere realizzati (con esclusione delle zone Z0 e Z1 in Tavola 1S), con le condizioni previste ai commi precedenti per la tipologia di zona in cui l'area ricade, subordinatamente all'approvazione del PUO (o equivalente) per le tutte le aree in un raggio di 200 metri dalla stazione, se ivi previsto, ed a condizione di non essere in contrasto con il PUO. Nelle more dell'adozione del PUO (o equivalente), impianti di Tipo B possono essere realizzati in aree oggetto di PUO (o equivalente), con le condizioni previste ai commi precedenti per la tipologia di zona in cui l'area ricade, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del soggetto titolare, di un atto unilaterale di impegno a modificare o rimuovere l'impianto, a semplice richiesta del Comune, qualora l'impianto stesso non risulti conforme, o, comunque, compatibile, rispetto alle previsioni del PUO successivamente adottato.

9 In ogni caso, gli impianti di Tipo B non possono essere realizzati in aree vincolate ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 490/99, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni (applicandosi, in tal caso, la normativa fissata nella parte precedente del presente articolo):

- a) gli impianti siano incorporati;
- b) il vincolo discenda esclusivamente dalle disposizioni di cui all'articolo 146 comma 1 lettera a) e/o c) del D. Lgs. 490/99;
- c) sia oggettivamente provato che l'effettiva domanda di servizio a cui risponde l'impianto non possa in alcun modo essere soddisfatta, quantomeno in larga misura, da impianti di diverso tipo né da impianti di Tipo B ubicati in aree non soggette a vincolo o con impianti di cui alle precedenti lettere a) o b).

10 Impianti di Tipo B che siano fondati al suolo, oppure che siano fondati su strutture di altezza non eccedente i tre metri dal suolo e raggiungono una altezza superiore ai 10 metri dal suolo, possono essere realizzati solo alle seguenti condizioni:

- a) il soggetto titolare assuma impegno irrevocabile ad ospitare, a fronte di una paritetica ripartizione di tutti i costi (attualizzati) sostenuti per strutture infrastrutture e servizi comuni, almeno altri due gestori sulla struttura portante dell'impianto;
- b) la struttura portante dell'impianto e la sua fondazione siano dimensionati in modo tale da essere idonei per eventuali ampliamenti della struttura necessari per ospitare almeno altri due gestori;
- c) sia agevolmente possibile l'ampliamento della struttura necessario ad ospitare altri gestori.

11 E' vietata la realizzazione di impianti di Tipo B nel raggio di 500 metri da impianti di cui al comma 10 che non abbiano saturato la disponibilità ad ospitare altri gestori.

ARTICOLO 11 NORME PER IMPIANTI DI TIPO C (MICROCELLULARI)

- 1 Gli impianti di Tipo C2 non possono essere realizzati nella zona Z0 in Tavola 1S; gli impianti di Tipo C1 possono essere realizzati in tale zona solo se incorporati. Gli impianti di Tipo C possono essere realizzati in tutte le rimanenti zone del territorio comunale.
- 2 L'installazione di nuovi elementi (insegne, targhe, contenitori per suonerie di antifurti, etc.) per ospitare le antenne di impianti di tipo C, o la modifica degli elementi esistenti, sono soggette alle eventuali norme che regolano tali elementi.
- 3 Le antenne di impianti di Tipo C distinti devono distare almeno 20 metri tra loro.

ARTICOLO 12 NORME PER IMPIANTI DI TIPO D (AUTOSTRADALI)

1 Gli impianti di Tipo D possono essere realizzati ovunque sul sedime autostradale. Essi non possono essere realizzati fuori dal sedime autostradale.

ARTICOLO 13 NORME PER IMPIANTI DI TIPO E (PROVVISORI)

1 Possono essere realizzati impianti provvisori solo per rispondere a specifiche domande di servizio che, per la loro eccezionalità o per la breve durata, non giustifichino la realizzazione di un impianto permanente.

2 La natura e la durata dell'esigenza che richiede la realizzazione dell'impianto provvisorio sono presupposti essenziali per l'esercizio dell'impianto stesso, cosicché:

- a) devono essere indicati nella comunicazione di avvio del procedimento per la realizzazione dell'impianto;
- b) il loro eventuale venire meno anticipato comporta il contestuale automatico obbligo di cessazione dell'esercizio dell'impianto;
- c) il loro protrarsi, a priori non prevedibile, implica la contestuale automatica proroga della facoltà di esercizio, fatti salvi diversi provvedimenti dell'amministrazione.

3 Gli impianti provvisori devono essere costituiti da strutture di limitate dimensioni planimetriche, mobili (carrelli, ruolotte o simili), con ancoraggi minimi al terreno o a strutture fisse.

4 Gli impianti di Tipo E, il cui esercizio non ecceda i 30 giorni, possono essere realizzati in qualunque parte del territorio comunale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9 comma 5 e fatta salva la facoltà dell'amministrazione di motivatamente denegarne la realizzazione, qualora valuti la sussistenza di elementi negativi di impatto elettromagnetico, di interferenza elettromagnetica o di impatto urbanistico e/o ambientale, anche con riferimento agli eventi temporanei che sono alla base della richiesta di realizzazione.

5 Per impianti di Tipo E il cui esercizio ecceda i 30 giorni, si applicano tutte le norme localizzative e realizzative per gli impianti di Tipo B, fatto salvo che possono essere realizzati impianti anche non rispondenti integralmente alle prescrizioni di carattere localizzativo e realizzativo, sulla base di una motivata valutazione, da parte dell'amministrazione, delle caratteristiche dell'impianto tenendo conto della durata dell'esercizio.

6 Non sono soggette ad alcuna limitazione, ulteriore rispetto a quanto previsto da altre normative vigenti, attività di prova, anche eseguite mediante impianti provvisori, che abbiano carattere assolutamente saltuario e si esauriscano in una sola giornata.

7 Impianti di Tipo E finalizzati all'esecuzione di prove tecniche non possono operare nella medesima posizione per una durata superiore a 15 giorni. Impianti destinati a prove tecniche che operino nella medesima posizione per durate superiori a 15 giorni sono equiparati, con riferimento a tutte le previsioni del PCOST, ad impianti di Tipo B, qualunque siano le loro caratteristiche intrinseche.



8 In nessun caso impianti di Tipo E possono restare in esercizio per oltre 120 giorni. Impianti che operino nella medesima posizione per durate superiori a 120 giorni sono equiparati, con riferimento a tutte le previsioni del PCOST, ad impianti di Tipo B, qualunque siano le loro caratteristiche intrinseche.

9 Impianti di Tipo E devono essere rimossi entro 10 giorni dalla cessazione dell'esercizio.

ARTICOLO 14 NORMA SPECIALE PER IMPIANTI UMTS

1 Il presente articolo si applica esclusivamente ad impianti UMTS, come definiti all'articolo 6.

2 Tenendo conto dell'attuale indisponibilità di tecnologia microcellulare per impianti UMTS, possono essere realizzati impianti camuffati di Tipo B nella zona Z1 in Tavola 1S, con le prescrizioni previste per impianti in Zone A del Piano Urbanistico Comunale, a condizione che l'impianto abbia un impatto estetico e paesistico molto ridotto.

3 In ogni caso, l'amministrazione può, in sede di provvedimento autorizzativo, stabilire, in dipendenza del livello di impatto estetico e paesistico dell'impianto, che l'autorizzazione abbia validità temporanea, alla scadenza della quale l'impianto debba essere rimosso. La durata temporanea è fissata in tre anni; essa è automaticamente prorogata fino a che siano decorsi 12 mesi dalla data di approvazione di una variante al PCOST che attesti la disponibilità commerciale di tecnologia microcellulare per impianti UMTS.

4 Sono, altresì, ammesse installazioni di impianti UMTS presso impianti di altri soggetti titolari, in qualsiasi zona del territorio comunale, escluse le zone Z0 e Z1 in Tavola 1S, purché l'impianto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettere a), b), c), d), e).

5 Impianti autorizzati e realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere oggetto di modifiche che li rendano idonei anche per altri servizi di telefonia mobile, diversi da quello di telefonia mobile di terza generazione di cui alla delibera dell'Autorità del 22 Dicembre 1999 N. 410.

6 Per le medesime ragioni sopra esposte e per la necessità di una più fitta rete di impianti UMTS, l'indirizzo dell'articolo 7 comma 2, attribuyente valenza residuale agli impianti di Tipo B, non si applica agli impianti UMTS, per i quali gli impianti di Tipo B concorrono pariteticamente allo sviluppo del servizio.

TITOLO III ALTRI IMPIANTI

ARTICOLO 15 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

- 1 Nel presente titolo è normata la realizzazione di:
 - a) impianti televisivi, intesi come impianti di radiodiffusione televisiva, ai sensi della Legge 6 Agosto 1990 N. 223;
 - b) impianti radiofonici, intesi come impianti di radiodiffusione sonora, ai sensi della Legge 6 Agosto 1990 N. 223;
 - c) impianti per ponti radio, intesi come impianti di trasmissione voce e/o dati da punto a punto;
 - d) impianti per radioamatori, intesi come impianti per cui sia stata accordata la concessione prevista dal D. P. R. 5 Agosto 1966 N. 1214;
 - e) impianti per radiomobile, intesi come impianti fissi facenti parte di reti di trasmissione terrestre di voce e/o dati via etere, diversi dagli impianti di telefonia mobile, come definiti all'articolo 3 e dagli altri impianti individuati nel presente articolo;
 - f) altri impianti, intesi come radar, impianti di telerilevamento, impianti di trasmissione via satellite e ogni altro impianto non precedentemente classificato.

- 2 Si intendono richiamate le definizioni di cui all'articolo 6 comma 2 lettere a), b), d), e), con la precisazione di cui all'articolo 6 comma 3.

ARTICOLO 16 NORME GENERALI

- 1 Gli impianti di cui al presente titolo devono essere realizzati in modo da minimizzare l'impatto estetico paesistico e sulle altre componenti ambientali.
- 2 Essi devono essere, inoltre, realizzati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 lettere a), b) e c), tenendo conto dei commi 3 e 4 di tale articolo. Le prescrizioni di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) non si applicano ad impianti per radioamatori di tipo RA1, come definiti nell'articolo 19.
- 3 Le prescrizioni di cui all'articolo 8 comma 2 lettera d) si applicano anche a tutti gli impianti di cui al presente titolo, individuando la dimensione della zona di interesse in funzione dell'analogia in termini di potenza al connettore d'antenna moltiplicata per l'inverso del logaritmo del decimo del guadagno d'antenna.
- 4 Impianti ubicati sul sedime autostradale, a servizio esclusivo dell'utenza o dell'esercizio autostradale ed aventi altezza massima complessiva non eccedente i sei metri dalla carreggiata autostradale nel punto più prossimo, sono disciplinati dall'articolo 12, qualunque sia la loro natura.

ARTICOLO 17 IMPIANTI TELEVISIVI E RADIOFONICI

1 L'eventuale localizzazione di impianti televisivi e radiofonici è demandata al Piano di Assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3 comma 7 della Legge 6 Agosto 1990 N. 223. Il PCOST individua, comunque, come area idonea ad eventuali localizzazioni quella indicata come area ZRT in Tavola 1S, adiacente ad un'area di impianti radiotelevisivi nel Comune di Pietra Ligure.

2 Gli impianti televisivi e radiofonici devono, in ogni caso, essere realizzati, oltre che in conformità all'articolo 16, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 comma 6 lettere c) e d), qualora l'impianto sia localizzato in Zone E ed equiparate del Piano Urbanistico Comunale, oppure in aree soggette a vincolo di cui al Titolo II del D. Lgs. 490/99



ARTICOLO 18 IMPIANTI PER PONTI RADIO

1 Gli impianti per ponti radio la cui antenna abbia dimensione massima non eccedente 60 centimetri e che soddisfino ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2 lettera c) punti i), ii) e iii) sono equiparati, ai fini localizzativi e realizzativi, agli impianti di telefonia mobile di Tipo C2, fatto salvo che non si applica il disposto dell'articolo 11 comma 3.

2 Impianti per ponte radio diversi da quelli di cui al comma precedente sono equiparati, ai fini localizzativi e realizzativi, ad impianti di telefonia mobile di Tipo B.

ARTICOLO 19 IMPIANTI PER RADIOAMATORI

1 Ai fini localizzativi, realizzativi ed autorizzativi, gli impianti per radioamatori sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) impianti di Tipo RA1: impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i) le antenne, che possono essere anche più di una, sono di tipo unifilare oppure, se si estendono bidirezionalmente, non eccedono, nella direzione minore, i due metri,
 - ii) le antenne sono ubicate su un edificio nel quale il titolare della concessione ha la residenza oppure un domicilio stabile,
 - iii) la struttura di supporto di ogni antenna ha massima dimensione planimetrica non superiore ad 80 millimetri e la sua sommità rimane al di sotto dell'involuppo degli edifici e della quota massima delle antenne televisive presenti sull'edificio di installazione e comunque non eccede i due metri sopra la quota di colmo dell'edificio di installazione;
- b) impianti di Tipo RA2: impianti aventi le medesime caratteristiche degli impianti di Tipo RA1, ma il titolare della concessione non ha né residenza né domicilio stabile nell'edificio di ubicazione delle antenne;
- c) impianti di Tipo RA3: tutti gli impianti non ricadenti nelle tipologie RA1 o RA2.

2 Ai fini localizzativi e realizzativi, gli impianti di Tipo RA1 sono equiparati agli impianti di telefonia mobile di Tipo C1 e gli impianti di Tipo RA2 sono equiparati agli impianti di telefonia mobile di Tipo C2, fatto salvo che non si applica, in alcun caso, il disposto dell'articolo 11 comma 3.

3 Gli impianti di tipo RA3:

- a) non possono essere realizzati nella zona Z0 in Tavola 1S;
- b) possono essere realizzati nella zona Z1 in Tavola 1S solo se incorporati;
- c) possono essere realizzati in Zone D e equiparate del Piano Urbanistico Comunale (non ricadenti nelle zone Z0 e Z1 in Tavola 1S), avendo cura di minimizzare l'impatto estetico e paesistico;
- d) possono essere realizzati in altre zone del Piano Urbanistico Comunale (non ricadenti nella zone Z0 e Z1 in Tavola 1S), solo a condizione che il loro impatto estetico e paesistico sia compatibile con le caratteristiche dell'area circostante il punto di ubicazione.

ARTICOLO 20 IMPIANTI PER RADIOMOBILE

- 1 Gli impianti per radiomobile sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a) impianti di Tipo RM1: impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i) le antenne, che possono essere anche più di una, sono di tipo unifilare oppure, se si estendono bidirezionalmente, non eccedono, nella direzione minore, i due metri,
 - ii) le antenne sono ubicate su un edificio, gli apparati e sistemi ausiliari sono ubicati all'interno dell'edificio ed i collegamenti hanno visibilità minima all'esterno,
 - iii) la struttura di supporto di ogni antenna ha massima dimensione planimetrica non superiore ad 80 millimetri e la sua sommità rimane al di sotto dell'involuppo degli edifici e della quota massima delle antenne televisive presenti sull'edificio di installazione e comunque non eccede i due metri sopra la quota di colmo dell'edificio di installazione;
 - b) impianti di Tipo RM2: tutti gli impianti non ricadenti nella tipologia RM1.

- 2 Ai fini localizzativi e realizzativi, gli impianti di Tipo RM1 sono equiparati agli impianti di telefonia mobile di Tipo C2, fatto salvo che non si applica il disposto dell'articolo 11 comma 3.

- 3 Ai fini localizzativi e realizzativi, gli impianti di Tipo RM2 sono equiparati agli impianti di telefonia mobile di Tipo B.

ARTICOLO 21 ALTRI IMPIANTI

1 In considerazione della possibile grande varietà di eventuali altri impianti, oggi apparentemente non presenti nel territorio comunale né, per quanto noto, programmati, l'eventuale realizzazione di altri impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST è normata applicando per analogia le norme dei precedenti articoli del presente titolo.

2 Per eventuali impianti provvisori si applicano, in via analogica, le norme dell'articolo 13.



TITOLO IV PROCEDURE

ARTICOLO 22

TITOLI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1 Fatti salvi gli adempimenti relativi alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, di cui all'articolo 24, la realizzazione, come definita all'articolo 3, di qualsiasi impianto rientrante nell'ambito di applicazione del PCOST è subordinata all'ottenimento di permesso di costruire, di cui al Titolo II Capo II del D. Lgs. 6 Giugno 2001 N. 378, fatti salvi i seguenti casi:

- a) installazione, come definita all'articolo 3, la quale è subordinata a denuncia di inizio attività, di cui al Titolo II Capo III del D. Lgs. 378/01
- b) modifica costruttiva di modesta entità, la quale è subordinata a denuncia di inizio attività, intendendosi di modesta entità una modifica che soddisfi tutti i seguenti requisiti, riferiti al confronto con la configurazione di impianto oggetto dell'ultimo permesso di costruire assentito:
 - i) gli ingombri complessivi esterni non siano modificati, in alcuna direzione, per più del 10 per cento di quelli dell'impianto precedente,
 - ii) non siano realizzati nuovi elementi emergenti dal suolo o ancorati a strutture non costituenti l'impianto,
 - iii) non sia modificato in modo significativo l'aspetto esterno complessivo dell'impianto;
- c) modifica installativa, la quale rientra nell'attività edilizia libera, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 378/01;
- d) costruzione o modifica costruttiva di impianti incorporati, le quali sono subordinate a denuncia di inizio attività;
- e) costruzione o modifica costruttiva di impianti di telefonia mobile di Tipo C1, le quali sono subordinate a denuncia di inizio attività;
- f) costruzione o modifica costruttiva di impianti di telefonia mobile di Tipo E, le quali sono normate dall'articolo 28;
- g) costruzione o modifica costruttiva di impianti per radioamatori di Tipo RA1, le quali rientrano nell'attività edilizia libera, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 378/01;
- h) costruzione o modifica costruttiva di impianti per radioamatori di Tipo RA2, le quali sono subordinate a denuncia di inizio attività.

2 L'elencazione di cui alle lettere da a) a h) del comma 1 deve intendersi come tassativa e non estensibile per analogia.

3 E' fatto salvo ogni titolo particolare conseguente all'esistenza di vincoli, servitù pubbliche o normative speciali per l'area di ubicazione dell'impianto.

ARTICOLO 23

PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI EDILIZI

1 L'istanza per il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività devono essere presentate, conformemente all'articolo 11 del D. Lgs. 378/01, dal proprietario dell'immobile di ubicazione dell'impianto o dal titolare di un diritto reale (quale il diritto di superficie) su tale immobile, idoneo per la costruzione dell'impianto. Esse possono, inoltre, essere presentate, alle condizioni di cui al comma 2, da un soggetto che ha titolo legittimo per l'esercizio dell'impianto, il quale sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile di ubicazione dell'impianto. Sono improcedibili istanze o denunce presentate da soggetti diversi da quelli indicati.

Qualora il soggetto titolato a presentare l'istanza o denuncia sia una persona giuridica, a favore della quale si concreta il titolo edilizio, la presentazione viene effettuata da un amministratore con poteri di rappresentanza oppure mediante un procuratore dotato dei necessari poteri; in ogni caso, devono essere allegate alla denuncia o istanza copie autentiche dei documenti attestanti i poteri del sottoscrittore. Ogni successivo atto del procedimento può essere effettuato da una persona fisica diversa dall'istante o denunciante, purché sia documentato, mediante copie autentiche, che esso disponga, al momento dell'atto, dei necessari poteri di rappresentanza o di idonea procura.

2 Qualora il proprietario o titolare di idoneo diritto reale dell'immobile ove sarà ubicato l'impianto non sia anche un soggetto legittimamente titolato all'esercizio dell'impianto oggetto di istanza o denuncia, occorre che:

- a) se l'istanza o denuncia è presentata dal proprietario o titolare di idoneo diritto reale, all'istanza o denuncia sia allegato atto unilaterale di impegno irrevocabile di un soggetto, legittimamente titolato, a gestire l'impianto oggetto di istanza o denuncia;
- b) se l'istanza o denuncia è presentata dal soggetto titolare, deve essere allegato copia autentica dell'atto di assenso alla costruzione da parte del proprietario o titolare di idoneo diritto reale (qualora essi non siano persone fisiche deve essere allegata anche copia autentica della deliberazione dell'organo preposto).

Per gli impianti di telefonia mobile di Tipo A è sufficiente, in adempimento alla precedente lettera b), il richiamo al contratto stipulato con il Comune.

Per gli impianti televisivi e radiofonici si applica la procedura di cui all'articolo 4 comma 2 della Legge 223/90.

3 All'istanza di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività devono essere allegati (in triplice copia), oltre a quanto eventualmente previsto ai sensi dell'articolo 24 e fatto salvo ogni altro adempimento previsto da normative vigenti:

- a) estratto C. T. R. con individuazione della localizzazione dell'impianto;
- b) planimetria catastale con evidenziazione degli estremi catastali dell'immobile oggetto di intervento ed estratto catastale da cui risulti la



- proprietà dell'immobile oppure autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, da parte del proprietario;
- c) planimetria di Piano Urbanistico Comunale, con individuazione dell'ubicazione dell'impianto ed indicazione della relativa zona sia di PUC che di PCOST;
 - d) pianta/e, sezione/i e/o prospetto/i, in scala 1:100, dello stato dei luoghi ante operam;
 - e) pianta/e, sezione/i e/o prospetto/i, in scala 1:100, dello stato dei luoghi post operam, da cui risultino chiaramente, con il livello di dettaglio tipico di un progetto definitivo, come definito dall'articolo 30 del D. P. R. 21 Dicembre 1999 N. 554, tutti gli interventi di modifica del territorio e dell'ambiente costruito connessi alla realizzazione dell'impianto;
 - f) per impianti ubicati su opere esistenti o che implichino la demolizione, anche parziale, di opere esistenti, tavole di raffronto (piante e sezioni/o prospetti) tra la situazione ante operam e post operam;
 - g) relazione illustrativa dell'intervento, in cui sia documentata la compatibilità dell'intervento con tutte le normative e gli strumenti di pianificazione vigenti ed in cui sia specificatamente illustrata la funzione di ogni antenna indicata nelle piante, sezioni e prospetti e da cui risulti il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 10 comma 10 lettere b) e c), quando applicabili;
 - h) fotografie dello stato dei luoghi ante operam;
 - i) per impianti di dimensione significativa o, comunque, ricadenti in aree soggette a vincolo ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 490/99, se oggetto di permesso di costruire, ricostruzioni fotografiche rappresentative della situazione post operam;
 - j) per impianti la cui realizzazione implichi movimenti di terra, relazioni geologica e geotecnica;
 - k) per impianti basati al suolo e ricadenti in aree esondabili, individuate ai sensi dell'articolo 6 della L. R. 21 Ottobre 1996 N. 45, relazione idraulica che documenti la sostanziale irrilevanza dell'impianto rispetto al deflusso idrico in caso di piena e l'assenza di rischio di danni alle persone in caso di esondazione;
 - l) progetto impiantistico, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 110 del D. Lgs. 398/01;
 - m) documentazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 26 Ottobre 1995 N. 447;
 - n) per impianti oggetto di denuncia di inizio attività, dichiarazione asseverata del progettista, di cui all'articolo 23 comma 1 del D. Lgs. 378/01, nella quale sia anche espressamente attestata la conformità al PCOST;
 - o) per impianti oggetto di denuncia di inizio di attività, dichiarazione del progettista in merito agli adempimenti relativi alle opere costituenti ostacolo al volo;



- p) per impianti di telefonia mobile di Tipo B e che non siano impianti UMTS, perizia giurata di professionista abilitato, che documenti le motivazioni per cui impianti di Tipo A non permettano di rispondere adeguatamente alle domande di servizio;
- q) per impianti di telefonia mobile di Tipo B di cui all'articolo 10 comma 9 lettera c), perizia giurata di professionista abilitato, che documenti le motivazioni per cui l'impianto risponda ai requisiti di tale norma;
- r) per impianti che non siano di telefonia mobile ed ubicati nelle aree previste per impianti di telefonia mobile di Tipo A o nel raggio di 200 metri dalle stesse, perizia giurata di professionista abilitato, che documenti che l'impianto oggetto di istanza o denuncia è compatibile con il previsto impianto di telefonia mobile di Tipo A, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 5;
- s) dichiarazione di assenso del soggetto titolare per l'inserimento nel catasto di cui all'articolo 29 dei dati di cui al comma 2 di tale articolo;
- t) atto unilaterale di impegno irrevocabile ai sensi dell'articolo 10 comma 10 lettera a), quando applicabile;
- u) per impianti di Tipo B da realizzarsi nelle more dell'approvazione di un P.U.O. o strumento equivalente, atto unilaterale di impegno in conformità all'articolo 10 comma 8.

4 In assenza di anche uno solo dei documenti di cui al comma 3, l'istanza o denuncia è improcedibile.

5 In caso denunce di inizio attività relative ad aree od opere soggette a vincoli, servitù pubbliche o normative speciali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 comma 3 e/o all'articolo 23 commi 3 e 4 del D. Lgs. 378/01.

6 In caso istanze di permesso di costruire relative ad aree od opere soggette a vincoli, servitù pubbliche o normative speciali, che implicino, conformemente alle normative vigenti, la necessità di pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli endoprocedimentali per il rilascio del permesso di costruire, si applicano le procedure di cui al capo VI della L. R. 24 Marzo 1999 N. 9, quando lo sportello sia costituito.

7 In deroga a quanto previsto dal comma 6, l'istante può, in sede di presentazione dell'istanza, richiedere che non si applichino le procedure di sportello unico, qualora tutti i pareri, atti di assenso o nulla osta comunque denominati, necessari, ulteriormente alla concessione edilizia per l'inizio dei lavori, abbiano una delle seguenti caratteristiche:

- a) si intendono acquisiti in caso di mancata espressione di parere negativo in un termine prefissato, o, comunque, discendono da una norma che permette l'inizio dei lavori in caso di silenzio in un termine prefissato (quale l'articolo 72 septies della L. R. 18/99);
- b) siano connessi a meri poteri di annullamento (quali le competenze del Ministero dei Beni Culturali, ai sensi dell'articolo 151 del D. Lgs. 490/99);

- c) siano, anche a seguito di atti dell'amministrazione diversi da regolamenti, costituiti o sostituibili da una comunicazione dell'istante (quali gli adempimenti relativi alle opere costituenti ostacolo al volo di altezza inferiore a 150 metri nei centri abitati ed ai 60 metri fuori da essi, con esclusione delle aree circostanti aeroporti, come previsti dalla circolare acclusa al dispaccio N. 146/394/4422 del 9 Agosto 2000 dello Stato Maggiore della Difesa).

8 Nel caso di cui al comma 7, il permesso di costruire è rilasciato decorsi i termini fissati per i pareri, nulla osta o atti di assenso di cui alla lettera a). La mancata espressione di tali pareri, decorsi i termini previsti, non può, in alcun modo, costituire motivo di ritardo per il rilascio del permesso di costruire. L'inizio dei lavori non può avvenire se non decorsi i termini per l'esercizio dei poteri di annullamento di cui alla lettera b).

9 In tutti i procedimenti, i termini per la richiesta di integrazione alla documentazione devono essere rispettati in modo tassativo. Richieste di integrazione devono, comunque, riguardare elementi previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti oppure elementi che rivestono una specifica importanza ai fini dell'individuazione o della valutazione dell'impianto; le richieste di integrazione devono essere motivate conformemente a quanto precede. Sono, in ogni caso, vietate richieste di integrazione della documentazione relative ad elementi già agli atti dell'amministrazione richiedente, anche nell'ambito di differenti procedimenti. Sono, inoltre, vietate richieste di ulteriori copie della documentazione trasmessa dall'istante, anche se numericamente carente rispetto ad atti normativi, qualora tali richieste siano formulate oltre i termini per la richiesta di integrazioni alla documentazione fissati dalle normative vigenti; in tale caso, i termini si devono intendere come perentori.

10 In caso di procedimenti mediante sportello unico di cui al Capo VI della L. R. 9/99, il responsabile del procedimento di sportello unico è tenuto a garantire il rispetto di quanto previsto al comma 9, a prescindere da eventuali difformi atti di altre amministrazioni.



ARTICOLO 24 ADEMPIMENTI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli impianti rientranti nel campo di applicazione del PCOST, ad esclusione di:

- a) impianti minori;
- b) impianti per radioamatori di tipo RA1;
- c) ponti radio inferiori a 7 watt.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, inoltre, ad eventuali antenne per ponti radio presenti in impianti di telefonia mobile, fatto salvo che l'eventuale indicazione della presenza e caratteristiche di tali antenne nel documento di cui al comma 2 costituisce soddisfacimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 72 septies comma 9 della Legge Regionale 21 Giugno 1999 N. 18 s.m.i., qualora tale documento sia inviato sia al Comune che all'ARPAL.

2 Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 21 Giugno 1999 N. 18 s.m.i. e da ogni altra norma applicabile, la realizzazione di ogni impianto, con la sola esclusione degli impianti indicati al comma 1, è subordinata alla presentazione al Comune di una perizia giurata, firmata da professionista abilitato, contenente i dati radioelettrici dell'impianto, i valori del campo elettromagnetico di fondo, la verifica per il campo elettromagnetico generato dall'impianto combinato con il campo elettromagnetico di fondo rimarrà entro i limiti fissati dalla normativa vigente e la dichiarazione di conformità ai limiti fissati per le esposizioni ai campi elettromagnetici dalla normativa vigente ed alle previsioni del PCOST ed avente tutti i contenuti previsti al Punto A) della Determinazione Dirigenziale della Regione Liguria N. 1048 del 16 Maggio 2000.

In ogni caso, la perizia giurata deve contenere, ai fini dell'individuazione dell'impianto, le caratteristiche radioelettriche di cui all'articolo 3 comma 1 lettera t), nonché tutte le informazioni su numero di trasmettitori, potenza nominale dei trasmettitori, caratteristiche di eventuali amplificatori e perdite di sistema, ai fini dell'individuazione della potenza al connettore di ciascuna antenna, ai sensi dell'articolo 6 comma 4.

La configurazione di antenne riportata nella perizia giurata ed in ogni adempimento relativo alla L. R. 18/99 devono essere conformi a quanto riportato negli elaborati di cui all'articolo 23 comma 3 lettere e) e g); in caso di difformità, l'istanza per il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono improcedibili.

La perizia giurata deve anche contenere planimetrie e sezioni che documentino il rispetto del requisito di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c).

3 Nella valutazione della conformità dell'impianto ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, deve essere tenuto conto, nell'ambito della perizia giurata di cui al comma 2, anche degli impianti, posti nel raggio di 200 metri dall'impianto, non ancora in esercizio ma già autorizzati o per i quali sia stata presentata istanza di concessione o denuncia di inizio attività alla data di presentazione in Comune della perizia giurata di cui al comma 2. Ai fini di tale valutazione devono essere utilizzati i dati contenuti nelle perizie giurate relative

a tali impianti già presentate presso il Comune. Tutte le informazioni necessarie a quanto previsto nel presente comma devono essere assunte a cura del soggetto titolare del nuovo impianto o di suoi incaricati. Non può essere opposta, né da parte di soggetti pubblici né da parte di soggetti privati, alcuna restrizione all'accesso alle perizie giurate presentate, nei confronti di chi ne abbia interesse, per quanto necessario ai fini della redazione di una perizia giurata di cui al comma 2 e/o di cui al comma 11.

4 La perizia di cui al comma 2 è verificata, con le modalità fissate nei commi successivi, al fine di accertare la conformità dell'impianto ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici ed alle altre prescrizioni sostanziali fissate dalla normativa a tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

5 Quando la realizzazione dell'impianto è subordinata al rilascio di permesso di costruire, la perizia di cui al comma 2 è presentata congiuntamente all'istanza per il permesso di costruire. La verifica della perizia è effettuata secondo le procedure di cui all'articolo 72 septies comma 4 della L. R. 18/99, se applicabile, altrimenti sulla base incarichi affidati dal Comune ad ARPAL oppure ad altri soggetti pubblici o privati, comunque nel termine di 60 giorni dalla presentazione. La verifica della perizia non sospende il procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Qualora la verifica della perizia si concluda con un parere positivo oppure non sia espresso alcun parere nel termine di 90 giorni dalla presentazione, può essere rilasciato, fatto salvo ogni diverso profilo, il permesso di costruire. Qualora la verifica della perizia si concluda con un parere negativo sulla conformità dell'impianto ai limiti fissati dalla normativa vigente per le esposizioni ai campi elettromagnetici, l'istanza per il rilascio del permesso a costruire è rigettata. Qualora la verifica della perizia si concluda con un parere positivo condizionato a modifiche dell'impianto oppure con l'impossibilità di esprimere un parere per la mancanza di elementi essenziali, il procedimento per il rilascio del permesso a costruire è sospeso, dandone comunicazione all'istante; qualora l'istante presenti, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione, le modifiche e/o integrazioni richieste, il procedimento prosegue, previa verifica dei nuovi elementi forniti dall'istante; decorsi 90 giorni dalla comunicazione senza che l'istante abbia presentato le modifiche e/o integrazioni richieste, l'istanza per il rilascio del permesso a costruire è rigettata.

6 Quando la realizzazione dell'impianto è subordinata alla denuncia di inizio attività e l'impianto rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 72 septies comma 2 della L. R. 18/99, la perizia di cui al comma 2 è presentata congiuntamente alla denuncia di inizio attività e si applicano le procedure di cui all'articolo 23 comma 5. Il soggetto titolare può, tuttavia, adempiere al disposto dell'articolo 72 septies comma 3 della L. R. 18/99 preliminarmente alla presentazione della denuncia di inizio attività ed allegare alla denuncia di inizio attività il parere favorevole di ARPAL oppure la documentazione che gli adempimenti di cui all'articolo 72 septies comma 3 della L. R. 18/99 sono stati eseguiti almeno 60 giorni prima della denuncia di inizio attività; in tal caso e qualora la perizia presentata contenga gli elementi di cui ai commi 2 e 3, decorsi 30 giorni dalla denuncia di inizio attività, i lavori possono avere inizio, fatto salvo ogni diverso profilo.

7 Quando la realizzazione dell'impianto è subordinata alla denuncia di inizio attività e l'impianto non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 72 septies comma 2 della L. R. 18/99, la perizia di cui al comma 2 è presentata al Comune congiuntamente alla denuncia di inizio attività. La verifica della perizia è effettuata, entro 30 giorni dalla sua presentazione, sulla base incarichi affidati dal Comune ad ARPAL oppure ad altri soggetti pubblici o privati. Qualora la verifica della perizia si concluda con un parere positivo, il Comune non adotta alcun provvedimento e, fatto salvo ogni diverso profilo, lascia decorrere il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori. Qualora la verifica della perizia si concluda con un parere negativo sulla conformità dell'impianto ai limiti fissati dalla normativa vigente per le esposizioni ai campi elettromagnetici, il Comune comunica al denunciante il divieto di realizzare l'impianto. Qualora la verifica della perizia si concluda con un parere positivo condizionato a modifiche dell'impianto oppure con l'impossibilità di esprimere un parere per la mancanza di elementi essenziali, il Comune comunica al denunciante il divieto di realizzare l'impianto se non previo adeguamento agli esiti della verifica sulla perizia; in tale caso deve essere presentata nuova denuncia di inizio attività.

8 Quando la realizzazione dell'impianto non richiede né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, si applicano le procedure di cui all'articolo 72 septies commi 3, 4 e 5 della L. R. 18/99, qualora l'impianto rientri nel campo di applicazione del comma 2 di tale articolo. In caso contrario, la perizia di cui al comma 2 è presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori o, comunque, delle attività di installazione, e si applicano le procedure di cui al comma 7 per la verifica della stessa.

9 Il titolo edilizio per la realizzazione degli impianti non è mai perfezionato fino a che non sia pervenuta al soggetto titolare, anche attraverso il recepimento nell'atto del permesso di costruire, la comunicazione sul favorevole esito della verifica della perizia di cui al comma 2, oppure sia decorso il termine per cui i lavori possono comunque avere inizio, ai sensi della normativa vigente e/o del PCOST.

10 Eventuali rilievi tardivi sulla perizia giurata di cui al comma 2 non possono comportare la sospensione di lavori di realizzazione dell'impianto che siano nel frattempo legittimamente iniziati. Tuttavia, qualora, anche tardivamente, sia espresso un parere negativo sulla perizia di cui al comma 2, motivato da una credibile presunzione che l'impianto non rispetterà i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, non sarà consentito l'esercizio provvisorio dell'impianto fino a che non sia stato acquisito parere positivo sulla perizia giurata di cui al comma 11 o siano decorsi 60 giorni dalla sua presentazione, senza che sia stato trasmesso parere negativo; ai fini della redazione della perizia giurata di cui al comma 11, sarà concordata con il Comune una o più giornate di esercizio sperimentale.

11 Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 21 Giugno 1999 N. 18 s.m.i. e da ogni altra norma applicabile, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio provvisorio di ogni impianto, con la sola esclusione degli impianti minori e degli impianti per radioamatori di Tipo RA1, il soggetto titolare dovrà presentare al Comune perizia giurata redatta da professionista abilitato che documenti che l'impianto è stato costruito conformemente alle caratteristiche indicate nella perizia giurata di cui al comma 2 e che

l'impianto, esercito alla massima potenza, determina valori campo elettromagnetico che, combinati con il campo elettromagnetico presente indipendentemente dall'impianto, rimangono entro i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente.

La conformità dell'impianto costruito alle caratteristiche indicate nella perizia giurata deve, in ogni caso, essere accertata per tutti i parametri richiamati nel comma 2 come contenuti obbligatori della perizia giurata. Per quanto riguarda le caratteristiche di potenza dell'impianto, il professionista può fare riferimento a verbali, o documenti equivalenti, di idonee misure di potenza e perdite di trasmissione (relative a tutti i trasmettitori ed antenne installati), redatti dal gestore o suoi incaricati, sottoscritti da un tecnico incaricato dal gestore, il quale ne assume l'integrale responsabilità.

Al fine di documentare conformità del campo elettromagnetico ai limiti di esposizione previsti dalla normativa, qualora i punti di maggiore campo elettromagnetico presunto non siano accessibili con le necessarie strumentazioni, per condizioni oggettive e per l'opposizione degli aventi titolo, potranno essere utilizzati calcoli teorici, eventualmente già presentati in sede di perizia di cui comma 2, purché il metodo di calcolo sia adeguatamente validato da misure eseguite con la stazione accesa, in punti rappresentativi sia dei maggiori valori di campo nelle zone accessibili sia dei sistemi radianti e delle condizioni di propagazione del campo elettromagnetico relative ai punti non accessibili.

12 Qualora l'impianto rientri nel campo di applicazione dell'articolo 72 septies comma 6 della L. R. 18/99, la perizia di cui al comma 11 è inviata ad ARPAL, in adempimento di tale norma; ARPAL procede alla verifica della perizia, conformemente alla norma stessa. Qualora l'impianto non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 72 septies comma 6 della L. R. 18/99, il Comune provvede alla verifica della stessa, anche mediante incarichi di consulenza ad ARPAL oppure ad altri soggetti pubblici o privati, nel termine di 30 giorni. L'esito della verifica sulla perizia di cui al comma 11 è comunicato al soggetto titolare. Qualora la verifica accerti che l'impianto non è conforme ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dalla normativa vigente, l'esercizio provvisorio è sospeso, dal momento in cui il soggetto titolare riceve comunicazione di tale non conformità; il soggetto titolare ha facoltà di avviare un procedimento di variante in corso d'opera dell'impianto, per modificarlo in modo da assicurare la conformità ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici. Qualora la verifica della perizia di cui al comma 11 evidenzia la carenza di elementi essenziali per accertare la conformità dell'impianto ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici, tale fatto è comunicato al soggetto titolare, che deve provvedere ad integrare la documentazione, senza necessità di sospendere l'esercizio provvisorio, entro 30 giorni; decorso infruttuosamente tale termine, l'esercizio provvisorio è sospeso.

13 Qualora, in sede di perizia giurata di cui al comma 11, siano accertate difformità, rispetto alle caratteristiche radioelettriche indicate nella perizia giurata di cui al comma 2, l'esercizio provvisorio deve essere sospeso, fino al ripristino delle caratteristiche indicate nella perizia giurata di cui al comma 2, anche se sia accertato il rispetto, nella configurazione difforme, dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici.

14 In deroga a quanto previsto dal comma 13, l'esercizio provvisorio può proseguire, qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- a) sia accertato il rispetto, nella configurazione difforme, dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) sia regolarmente trasmessa la perizia di cui al comma 11, evidenziando le difformità dell'impianto;
- c) le difformità siano irrilevanti dal punto di vista edilizio o siano oggetto di un procedimento in sanatoria;
- d) le difformità siano marginali, intendendosi per marginali difformità nelle caratteristiche radioelettriche che soddisfano tutti i seguenti requisiti
 - i) posizione planimetrica variata di non oltre due metri,
 - ii) altezza del centro di radiazione variata di non più di 20 centimetri,
 - iii) puntamento variato di non oltre cinque gradi,
 - iv) angolo di tilt variato di meno di un grado,
 - v) parametri che incidono sulla potenza emessa (potenza al bocchettone di antenna, guadagno di antenna, diagrammi di attenuazione) variati di non più del 10 per cento, facendo riferimento ai valori in potenza (watt e coefficienti adimensionali) e non a quelli logaritmici (decibel).

15 Nei casi di cui al comma 14 il procedimento in sanatoria non richiede la redazione della perizia giurata di cui al comma 2.

16 Qualora sia accertato, nell'ambito della perizia di cui al comma 11, che l'impianto determina valori di campo elettromagnetico, che, combinati con il campo elettromagnetico presente indipendentemente dall'impianto, eccedono i limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, l'esercizio provvisorio dell'impianto deve essere immediatamente sospeso e deve esserne data comunicazione immediata al Comune, da parte del soggetto titolare e, disgiuntamente, del professionista incaricato della perizia. In tal caso, potrà essere avviata una procedura di variante, che preveda, se fattibili, modifiche all'impianto idonee per ricondurre il campo elettromagnetico entro i limiti normativi. Qualora la procedura di variante non sia avviata entro sei mesi dalla comunicazione al Comune oppure risulti che l'impianto non possa essere modificato, conformemente a tutte le prescrizioni vigenti, in modo da ricondurlo entro i limiti normativi, l'impianto deve essere demolito.

17 In qualsiasi perizia giurata di cui al comma 2 possono essere prese in considerazione diverse configurazioni di impianto, purché le stesse possano essere ottenute esclusivamente mediante modifiche installative; in tal caso, tali modifiche possono essere effettuate senza necessità di ulteriore preventiva perizia giurata di cui al comma 2. In ogni caso, dopo ogni modifica installativa, deve essere effettuata la perizia giurata di cui al comma 11, fatto salvo che la configurazione risultante dopo la modifica installativa sia già stata oggetto di una perizia giurata di cui al comma 11.

Modifiche installative conformi a configurazioni già oggetto di perizia giurata di cui al comma 2 possono esser effettuate anche successivamente alla fine lavori, senza necessità di comunicazione preventiva, con la sola condizione del rispetto di quanto previsto al presente comma., fatto salvo che, qualora non sia redatta, a seguito della modifica, la perizia giurata di

cui al comma 11 (in quanto la configurazione risultante è già stata oggetto di perizia), la modifica installativa deve essere comunicata al comune entro 30 giorni dalla sua attuazione.

18 Per impianti oggetto di usuali variazioni di frequenze di esercizio, è sufficiente riportare, nella perizia giurata di cui al comma 2, l'intervallo delle frequenze di esercizio dell'impianto.

19 Nel caso in cui al momento delle misure degli accertamenti per la perizia giurata di cui al comma 11 non siano state installate (o rese operative) tutte le antenne e/o tutti i trasmettitori previsti, si applicano le norme seguenti:

- a) se non sono state installate (o, comunque, non sono operative) tutte le antenne, gli accertamenti e le misure sono effettuati con riferimento alle sole antenne installate e operative, restando inteso che:
 - all'entrata in esercizio di ogni ulteriore antenna, dovrà essere redatta una nuova perizia giurata ai sensi del comma 11,
 - la successiva entrata in esercizio di antenne (previste nella perizia di cui al comma 2) installate, ma non entrate in esercizio, alla data di comunicazione di fine lavori, è intesa come modifica installativa e si applicano le disposizioni di cui al comma 17;
- b) se non sono stati installati tutti i trasmettitori relativi ad una o più antenne, che hanno comunque iniziato la funzione trasmittente:
 - le verifiche di conformità del campo elettromagnetico ai limiti di esposizione sono effettuate estrapolando, comunque, i valori misurati al numero di trasmettitori previsto nella perizia giurata di cui al comma 2 per le antenne in esercizio;
 - all'entrata in servizio di nuovi trasmettitori, che può avvenire anche dopo la comunicazione di fine lavori, non è necessaria una nuova perizia giurata di cui al comma 11, ma il soggetto gestore deve comunicare tale fatto al Comune, allegando i verbali di misure di potenza e perdite di trasmissione dei nuovi trasmettitori installati, di cui al comma 11.

20 Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a modifiche installative che non modifichino alcuno dei parametri richiamati al comma 2, né ad interventi di manutenzione impiantistica ordinaria, intesi come interventi di sostituzione di componenti impiantistiche con altre assolutamente eguali, dal punto di vista di tutti i parametri impiantistici e delle dimensioni esterne, nonché dell'aspetto estetico.

In casi di interventi di cui al precedente capoverso del presente comma, il soggetto gestore ha, comunque, la responsabilità di garantire che rimangano assolutamente inalterati tutti i parametri richiamati nel comma 2.

ARTICOLO 25 FINE LAVORI E ESERCIZIO

- 1 Una volta ultimata la realizzazione di qualsivoglia impianto, deve essere trasmessa al Comune formale comunicazione di fine lavori, indipendentemente dal titolo edilizio necessario per lo stesso.
- 2 La comunicazione di fine lavori deve contenere gli estremi del parere favorevole sulla perizia giurata di cui all'articolo 24 comma 11 o deve documentare che la stessa è stata trasmessa al Comune almeno 60 giorni prima della comunicazione di fine lavori. Quanto precede non si applica per impianti minori e per impianti per radioamatori di Tipo RA1.
- 3 L'esercizio dell'impianto può essere avviato in via definitiva solo dopo la comunicazione di fine lavori conforme a quanto previsto al comma 2. La data di comunicazione di fine lavori è assunta come data di inizio dell'esercizio definitivo dell'impianto, salvo diversa comunicazione del soggetto titolare.
- 4 Prima della comunicazione di fine lavori l'impianto può essere esercito in via provvisoria, esclusi i casi in cui tale esercizio sia vietato o sospeso ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, l'esercizio provvisorio è sospeso qualora, dopo 30 giorni dal suo inizio, non sia trasmessa al Comune la perizia giurata di cui all'articolo 24 comma 11.
- 5 Nei casi di cui all'articolo 24 comma 14, qualora le difformità siano irrilevanti dal punto di vista edilizio, la comunicazione di fine lavori può essere effettuata in riferimento all'impianto difforme, sulla base della perizia giurata di cui all'articolo 24 comma 14 lettera b).
- 6 Alla comunicazione di fine lavori devono essere allegati disegni "as built" dell'impianto e fotografie da cui sia chiaramente individuabile la configurazione dell'impianto, firmati dal direttore lavori e dal titolare del titolo edilizio.
- 7 Fatto salvo quanto rilevante in termini di varianti all'opera oggetto di titolo edilizio, con la comunicazione di fine lavori decade, in ogni caso, il diritto ad ogni realizzazione prevista nel titolo edilizio, che non sia stata effettuata prima della comunicazione di fine lavori.

ARTICOLO 26 IMPIANTI MINORI E IMPIANTI PER RADIOAMATORI RA1

1 Per la realizzazione di impianti minori gli adempimenti di cui all'articolo 24 sono sostituiti dalla comunicazione, da parte del soggetto titolare, al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori e/o operazioni di realizzazione, di tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 24.

2 Per impianti per radioamatori di Tipo RA1, quanto previsto al comma 1 deve essere integrato con una illustrazione delle caratteristiche dimensionali ed estetiche dell'impianto. Il Comune può, nel termine di 30 giorni, vietare la realizzazione dell'impianto o subordinarla a modifiche rispetto a quanto comunicato, qualora l'impianto previsto determini un impatto estetico o paesistico rilevante e non sostenibile, oppure vi sia fondato motivo per ritenere che l'impianto determinerà il superamento dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici.

3 La realizzazione di impianti minori o di impianti per radiomatori di Tipo RA1 deve essere completata entro 12 mesi dalla comunicazione di cui ai commi precedenti. La comunicazione di fine lavori deve contenere una dichiarazione attestante che l'impianto è stato realizzato conformemente alla comunicazione di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 27 VARIANTI, DIFFORMITÀ, SANATORIE

- 1 Le varianti in corso d'opera sono, in linea di principio, oggetto delle stesse procedure fissate all'articolo 22 per la realizzazione degli impianti.
- 2 Si applica l'articolo 22 comma 2 del D. Lgs. 378/01 in tutti i casi in cui la variante non implichi una sostanziale modifica dell'aspetto esteriore dell'impianto e, comunque, qualora la variante riguardi esclusivamente variazioni marginali dei parametri radioelettrici come definite all'articolo 24 comma 14 lettera d).
- 3 Sono considerate variazioni non essenziali, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. 378/01, tutte le difformità rispetto al titolo edilizio che consistano esclusivamente in difformità marginali delle caratteristiche radioelettriche, come definite all'articolo 24 comma 14 lettera d).
- 4 Presupposto per qualsiasi sanatoria di opere realizzate è che l'impianto non sia in esercizio al momento dell'avvio del procedimento di sanatoria e fino al suo completamento, salvo che nei casi in cui l'esercizio provvisorio è consentito ai sensi dell'articolo 25 comma 4.
- 5 La mancata messa in opera di una o più antenne, rispetto al progetto oggetto del titolo edilizio, non costituisce variante, fatti salvi casi particolari in cui le antenne non messe in opera pregiudichino l'inserimento estetico e/o paesistico dell'impianto.
La mancata messa in opera di antenne deve essere segnalata nella comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 25, ed implica il conseguente automatico adeguamento del titolo edilizio alla configurazione di impianto così determinatasi.

ARTICOLO 28 PROCEDURE PER IMPIANTI PROVVISORI

1 La realizzazione di impianti provvisori è subordinata alla trasmissione al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di realizzazione, di comunicazione del soggetto titolare da cui risulti:

- a) l'identificazione del soggetto titolare;
- b) la motivazione per la realizzazione dell'impianto provvisorio di cui all'articolo 13 comma 1;
- c) l'ubicazione dell'impianto;
- d) la data di inizio dei lavori di realizzazione e la data di entrata in esercizio dell'impianto;
- e) la durata dell'esercizio dell'impianto, che deve essere inequivocabilmente definita in termini di date di inizio e fine oppure in termini di giorni naturali consecutivi dall'entrata in servizio, che deve, in tale caso, essere oggetto di successiva specifica comunicazione entro tre giorni dalla stessa;
- f) le rappresentazioni planimetriche e prospettiche dell'impianto, corredate da una relazione descrittiva delle caratteristiche generali dello stesso;
- g) le caratteristiche radioelettriche dell'impianto;
- h) una dichiarazione attestante che l'impianto rispetta i limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;
- i) atto unilaterale di impegno del soggetto titolare a cessare l'esercizio dell'impianto nel termine di cui alla lettera e) ed a rimuovere l'impianto entro 10 giorni da tale termine, con esplicita presa d'atto che, in caso di mancato adempimento, il Comune potrà procedere d'ufficio, con costi a carico del soggetto titolare, nonché con esplicita manleva al Comune per ogni responsabilità, per danni conseguenti alla rimozione dell'impianto, verso il soggetto titolare o verso terzi, nei confronti dei quali il soggetto titolare si assume ogni responsabilità.

2 Il Comune esamina la comunicazione ricevuta e può, qualora la comunicazione sia incompleta od erronea, oppure l'impianto provvisorio non sia conforme alle prescrizioni del PCOST, vietare, con comunicazione scritta, la realizzazione dell'impianto o sospendere i termini per la realizzazione, richiedendo, contestualmente, integrazioni e/o modifiche della documentazione.

3 La data di entrata in esercizio dell'impianto può essere modificata, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comune da parte del soggetto titolare.

4 Per impianti provvisori il cui esercizio non ecceda i 30 giorni, la comunicazione di cui al comma 1 sostituisce, fatta salva ogni vigente disposizione, ogni altro adempimento procedurale previsto dal PCOST.



5 Per gli impianti provvisori il cui esercizio ecceda i 30 giorni, si applicano integralmente le procedure di cui all'articolo 24.

6 L'impegno di cui al comma 1 lettera i) deve essere garantito da appropriata fideiussione bancaria a favore del Comune (a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione), di importo non inferiore a 20.000 Euro, la quale potrà essere escussa in tutti i casi in cui, decorsi 10 giorni dal previsto termine di cessazione di esercizio dell'impianto di cui al comma 1 lettera e), non sia stata completata la rimozione dell'impianto

7 L'installazione di impianti provvisori in zona boscata, senza l'abbattimento né il danneggiamento di alcun albero e senza movimenti terra o altri interventi che interferiscano con il bosco, non rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 490/99.

ARTICOLO 29 CATASTO DEGLI IMPIANTI

- 1 Il Comune organizza e gestisce un catasto di tutti gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST, con esclusione degli impianti provvisori. Tale catasto è organizzato su supporto informatico.
- 2 Nel catasto sono contenuti, per ogni impianto:
 - a) ubicazione;
 - b) nominativo ed indirizzo del soggetto titolare;
 - c) nominativo del proprietario dell'immobile;
 - d) caratteristiche radioelettriche aggiornate;
 - e) estremi di tutti gli atti e documenti, dell'amministrazione e del soggetto titolare, previsti dal PCOST;
 - f) estremi ed esiti delle misure di campo elettromagnetico effettuate con riferimento all'impianto.
- 3 Il catasto è aggiornato su base mensile.
- 4 Tutti i dati contenuti nel catasto sono incondizionatamente disponibili al pubblico.



ARTICOLO 30 CONTROLLI

- 1 Il Comune concorda con ARPAL, entro il 31 Ottobre di ogni anno, il programma dei controlli per l'anno successivo, conformemente al disposto dell'articolo 72 novies della L. R. 18/99 s.m.i. Qualora ARPAL non possa assicurare l'effettuazione dei controlli annuali nella misura prevista dal comma 1 dell'articolo 72 novies della L. R. 18/99 s.m.i., ARPAL concorderà con il Comune le modalità di esecuzione dei controlli, in modo da garantire che il costo stesso rimanga a carico dei soggetti titolari.
- 2 Nell'ambito degli impianti di cui al comma 3 dell'articolo 75 octies della L. R. 18/99, sono privilegiati i controlli sugli impianti che non corrispondono ai requisiti di impianti minori.
- 3 Il Comune può effettuare controlli sul campo elettromagnetico generato da impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST, anche avvalendosi di soggetti diversi da ARPAL. I soggetti gestori sono tenuti ad agevolare tali accertamenti del Comune.
- 4 In ogni caso, il Comune assicurerà l'effettuazione di almeno un controllo all'anno, su ciascun impianto di telefonia mobile esistente nel territorio comunale (escluse le microcelle), nonché in eventuali posizioni particolarmente sensibili in prossimità di impianti di telefonia mobile, additionalmente a quanto previsto dalla L. R. 18/99 s.m.i..
- 5 Sono fatte salve tutte le funzioni di controllo del Comune in materia edilizia ed urbanistica.

ARTICOLO 31 COMPETENZE

- 1 Tutte le attività previste a carico del Comune dal PCOST sono attribuite all'Ufficio Tecnico Comunale

- 2 I progetti di impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST sono sottoposti, qualora oggetto di procedimento per il rilascio del permesso di costruire, al parere della Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia ha facoltà di formulare richieste di modifica ai progetti che le vengono sottoposti.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 32 RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI

- 1 Per tutto quanto non previsto dal PCOST, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, comprese quelle del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento Edilizio Comunale. Il Piano Urbanistico Comunale, il Regolamento Edilizio ed i Piani Urbanistici Operativi sono, anche quando non specificatamente richiamati, il riferimento per valutazioni di carattere qualitativo previste dal PCOST.

- 2 In dipendenza della norma di cui all'articolo 23 comma 3 lettera k), il PCOST costituisce, ad ogni effetto, specifico adeguamento della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 comma 4 della L. R. 45/96.

ARTICOLO 33 VARIANTI ED AGGIORNAMENTO DEL PCOST

1 Il PCOST è variato e/o aggiornato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

2 Nell'ultimo trimestre del 2002 è avviato il procedimento per un aggiornamento completo del PCOST per il triennio 2004 – 2006, acquisendo anche i nuovi programmi dei gestori. Fino all'approvazione dell'aggiornamento il PCOST conserva validità.

ARTICOLO 34 **POTERI DI DEROGA**

1 Possono essere realizzati impianti in deroga alle norme del PCOST, limitatamente ai seguenti casi:

- a) realizzazione di impianti di telefonia mobile di Tipo E nel raggio di 200 metri da impianti di telefonia mobile di Tipo A già realizzati;
- b) distanza minore di 20 metri tra le antenne di due impianti di telefonia mobile di Tipo C;
- c) realizzazione di ponti radio con antenne avente maggiore dimensione eccedente 60 centimetri, ma non superiore a 120 centimetri, equiparandoli ad impianti di telefonia mobile di Tipo C2;
- d) realizzazione di impianti radiomobile di particolare importanza ai fini della sicurezza pubblica e/o della pubblica incolumità, in deroga a tutte le disposizioni del PCOST;
- e) realizzazione di impianti di cui all'articolo 21, in deroga a disposizioni del PCOST che si appalesino inadeguate rispetto alle specifiche caratteristiche dell'impianto;
- f) realizzazione di impianti provvisori con durata di esercizio maggiore di 30 giorni e minore di 60 giorni, secondo la normativa prevista per impianti con durata di esercizio inferiore a 30 giorni;
- g) realizzazione di impianti autostradali con altezza eccedente, in misura modesta, i sei metri dalla carreggiata autostradale nel punto più vicino;
- h) realizzazione di impianti camuffati in zona Z1, qualora la modifica dell'edificio esistente sia molto modesta e non si abbiano, comunque, sopraelevazioni di edifici o di parti di essi;
- i) realizzazione di qualsiasi impianto, in deroga a qualsiasi disposizione del PCOST, quanto ciò risponda ad urgenti e rilevanti motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o salute pubblica.

2 Le deroghe di cui sopra possono essere decise qualora esse rispondano ad un miglior bilanciamento delle diverse esigenze ai fini del raggiungimento dell'insieme delle finalità di cui all'articolo 1 comma 6. In ogni caso, le deroghe di cui sopra non possono essere decise, qualora ciò sia in contrasto con alcuna vigente norma imperativa estranea al PCOST.

3 Le deroghe sono decise, su richiesta del soggetto titolare, anche contestuale all'istanza o denuncia di cui all'articolo 23, con delibera di Giunta Comunale, previa relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che attesti, motivatamente e con valutazione indipendente dalla richiesta, l'opportunità della deroga. La deroga non può essere concessa in assenza del richiesto parere favorevole del responsabili dell'Ufficio Tecnico, ma può essere motivatamente negata dalla Giunta Comunale, pur in presenza di tale parere favorevole.

ARTICOLO 35 VINCOLO EDIFICATORIO

1 Non possono essere assentite, nell'ambito di alcun tipo di procedimento, nuove costruzioni edilizie o modifiche di costruzioni esistenti, non rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST, che determinino il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettere a), c) e/o d), con riferimento ad alcun impianto rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 ed in possesso di un valido titolo per la sua realizzazione o di cui il procedimento per il rilascio del titolo sia iniziato anteriormente a quello della nuova costruzione o modifica.

2 Il rispetto di quanto previsto al comma 1 deve essere esplicitamente accertato in tutti i procedimenti edilizi relativi a nuove costruzioni o a modifiche di costruzioni esistenti. Esso è assunto implicitamente in tutti i casi in cui non vi siano impianti di cui al comma 1 a distanza inferiore a 100 metri dalla costruzione nuova o oggetto di modifica.

3 Il comma 1 si applica esclusivamente a modifiche di costruzioni esistenti che implicino variazioni della sagoma esterna delle stesse o variazioni di destinazioni d'uso rilevanti con riferimento all'articolo 8 comma 2 lettere a) o c).

ARTICOLO 36 **IMPIANTI ESISTENTI**

- 1 Le norme del PCOST non si applicano ad impianti che abbiano acquisito un valido titolo edilizio, anche diverso da quello previsto dall'articolo 22, ma conforme alla previgente disciplina con riferimento alla natura ed alle caratteristiche dell'impianto stesso, anteriormente alla data di entrata in vigore del PCOST di cui all'articolo 38. Si intende che, per impianti di telefonia mobile e per impianti televisivi e radiofonici, l'unico valido titolo edilizio è la concessione edilizia, fatto salvo che esista un esplicito atto della pubblica amministrazione competente nel caso specifico, attestante, con riferimento al caso specifico, l'idoneità di un diverso titolo.
- 2 Per impianti di cui al comma 1, ma che non siano ancora in esercizio, si applicano, in ogni caso, le prescrizioni di cui all'articolo 24 comma 11 e quelle di cui all'articolo 25. Si intendono impianti non ancora in esercizio quelli per cui non si sia verificato, con riferimento alla data di entrata in vigore del PCOST di cui all'articolo 38, almeno uno dei seguenti fatti:
- a) comunicazione di fine lavori;
 - b) trasmissione, anche entro i successivi 30 giorni, della perizia giurata di cui all'articolo 72 septies comma 6 L. R. 18/99 s.m.i.;
 - c) trasmissione della perizia giurata di cui all'articolo 72 octies comma 1 oppure della comunicazione di cui all'articolo 72 octies comma 3 della L. R. 18/99.
- 3 Per impianti esistenti, non in possesso di un valido titolo edilizio, ma conformi a tutte le norme del PCOST, può essere avviato, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PCOST di cui all'articolo 38, il procedimento per l'acquisizione, in sanatoria, del titolo edilizio previsto dall'articolo 22, pur mantenendo in esercizio l'impianto.
- 4 Impianti non rientranti nei casi previsti dai commi 1 e 3 devono cessare il servizio ed essere smantellati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del PCOST di cui all'articolo 38. Impianti di cui al comma 3, per i quali il procedimento di acquisizione del titolo edilizio in sanatoria si sia concluso con un diniego, devono cessare il servizio ed essere smantellati entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego.
- 5 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non sospendono procedimenti avviati ai sensi norme di tutela dall'inquinamento elettromagnetico. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non sospendono, qualora gli impianti non siano conformi al PCOST, procedimenti avviati ai sensi di norme di carattere edilizio-urbanistico.
- 6 Gli impianti operanti sulla base di un titolo autorizzativo a tempo determinato devono cessare l'esercizio ed essere smantellati entro i 60 giorni successivi a tale termine, qualora a tale data il PCOST sia entrato in vigore.

7 Gli impianti di cui al comma 1, anche se ubicati in difformità dalle previsioni del PCOST, possono essere fatti oggetto di modifiche costruttive o installative, secondo le procedure del Titolo IV del PCOST, a condizione che:

- a) non sia incrementato il numero di antenne, ad eccezione dell'installazione di antenne destinate esclusivamente al servizio UMTS da parte di soggetti titolari già presenti sull'impianto;
- b) non siano introdotte sostanziali modificazioni all'aspetto estetico dell'impianto, fatto salvo che per eventuali interventi di mitigazione dell'impatto estetico e paesistico;
- c) l'impianto modificato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), per quanto applicabili alla luce dell'articolo 16.

8 Per impianti ubicati in zone Z0 o Z1 in Tavola 1S, la disposizione di cui al comma 7 vale solo con il tassativo divieto di incremento del numero delle antenne.

9 Modifiche costruttive o installative di impianti di qualunque tipo, anche esistenti alla data di entrata in vigore del PCOST ed ubicati conformemente al PCOST, possono essere effettuate solo a condizione che l'impianto modificato soddisfi i requisiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettere a), b), c), d), e).

ARTICOLO 37 NORME DIVERSE

- 1 Le norme di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 378/01 si applicano anche ad impianti per cui siano scaduti i termini di cui all'articolo 15 comma 1 o all'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. 378/01, senza che sussistano le condizioni per l'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 25 comma 3.
- 2 Il rispetto di tutte le norme del PCOST, fino al momento della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 25, rientra nell'ambito del Titolo IV Capo I del D. Lgs. 378/01.
- 3 E' abrogata ogni precedente norma del Comune, nonché ogni atto del Comune di natura generale, regolante gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST.
- 4 Le norme di PCOST prevalgono su ogni altra norma comunale, per gli impianti rientranti nell'ambito di applicazione del PCOST.
- 5 Fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 378/01, ogni riferimento del PCOST a norma di tale decreto deve essere inteso come relativo alle previgenti disposizioni ricomprese nella norma del D. Lgs. 378/01.
- 6 Fino all'entrata in vigore del Piano Urbanistico Comunale, ogni riferimento del PCOST allo stesso è inteso come relativo al Piano Regolatore Generale.
- 7 La realizzazione degli impianti di telefonia mobile di Tipo A indicati nel Piano, in aree non di proprietà del Comune, è subordinato all'accordo tra il Comune ed il soggetto avente titolo e/o all'assenso del soggetto concedente.
- 8 Quando nei progetti di impianti sia prevista la presenza di vegetazione, con funzione di schermo e/o inserimento paesistico, sia in attuazione di precise norme del PCOST che indipendentemente da esse, il titolare del titolo autorizzativo edilizio è tenuto alla manutenzione di tale vegetazione con tutta la necessaria diligenza e cura. In caso di inadempimento il Comune potrà, previa diffida, operare in via sostitutiva, rivalendosi su titolare del titolo autorizzativo edilizio.

ARTICOLO 38 ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il PCOST entra in vigore nei termini previsti dalla delibera di approvazione.
- 2 A partire dalla data di entrata in vigore, qualsiasi realizzazione, come definita all'articolo 3, di impianti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2, è soggetta a tutte le norme del PCOST. A partire da tale data il PCOST si applica anche a tutti i procedimenti in corso, che non si siano ancora conclusi in via definitiva.
- 3 Per impianti che abbiano ottenuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia alla data di entrata in vigore del PCOST, non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7 comma 2.

SCHEDA POLO IMPIANTISTICO PUBBLICO A1

Ubicazione	Vedi Tavole 1S e 2S
Dati Catastali	Non esistenti, in quanto reliquato demaniale (area a valle di via Montello, sul rio Fornaci).
Soggetti titolari	Tim, Omnitel, Wind, Blu, H3G
Numero di antenne per soggetto titolare	Due antenne di telefonia mobile (altezza massima due metri) per ciascuno dei soggetti titolari; sono escluse, per tutti i soggetti titolari, parabole per ponti radio, fatto salvo che si dimostri che rimangono in sagoma al palo (comunque non eccedenti 30 centimetri di diametro).
Caratteristiche del polo impiantistico	Area recintata di circa 300 metri quadrati, ove sono presenti due pali (di 30 - 36 metri di altezza) per l'installazione, in sagoma, delle antenne (posizionati in modo da non costituire uno ostacolo all'altro, con riferimento a puntamenti indicativi di 90° - 120° e di 180° - 210° N) e N. 5 solette di dimensione 6x4 metri su cui saranno posizionati i containers contenenti gli apparati dei soggetti titolari. Recinzione in grigliato di altezza due metri; cancello metallico, predisposizioni per utenze (elettricità e telefonia fissa), cavidotti di collegamento da pali a containers e da arrivi utenze a containers. Impianto di MT.
Campo elettromagnetico generabile da ogni soggetto titolare	2,5 Volt per metro, in ogni punto, generato da tutte le antenne di ogni soggetto titolare operanti alla massima potenza.
Prescrizioni particolari	Si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 10 comma 6 lettere d), e).
Progetto	Il primo soggetto titolare che intende localizzarvi un impianto dovrà elaborare un progetto generale che consideri gli impianti di tutti i soggetti titolari previsti nella presente scheda e permetta l'installazione dei loro impianti, in condizioni di pari efficienza del servizio.
Realizzazione	La recinzione e le altre strutture comuni (basamenti contatori, cavidotti e pozzetti, impianto MT, etc.) saranno realizzate dal primo soggetto che vi localizza l'impianto, come pure il primo palo portante. Il secondo palo portante sarà realizzato dal quarto soggetto che vi localizza l'impianto, in quanto le antenne del secondo e terzo soggetto saranno installate sul primo palo.
Condizioni di localizzazione	Ciascun soggetto titolare dovrà, per localizzare un proprio impianto presso il polo: a) realizzare il proprio impianto ed esercirlo in modo compatibile con la presenza di altri soggetti; b) escludere fenomeni di interferenza elettromagnetica ad una distanza (verticale) di mezzo metro da antenne di altri soggetti; c) possedere polizza RCT con massimale non inferiore a € 3.000.000.
Aspetti giuridici	Le opere comuni e le strutture portante passano, non appena costruite, in proprietà al Comune; i soggetti titolari presenti sono tenuti, in solido, alla loro manutenzione.
Parametri economici	Valore commerciale di locazione per soggetto titolare: € 30.000 Ammortamento annuo della struttura portante: € 6.500 Ammortamento annuo delle altre opere comuni € 1.000
Note	Da verificare l'eventuale esigenza di assenso del demanio. Se possibile, anche il quarto soggetto sarà localizzato sul primo palo. In sede di progetto sarà massimizzata la distanza dalle case (in direzione dei puntamenti delle antenne) e sarà minimizzato l'impatto ambientale

SCHEDA POLO IMPIANTISTICO PUBBLICO A2

Ubicazione	Vedi Tavola 1S
Dati Catastali	Foglio 15 Mappale 105
Soggetti titolari	Tim, Omnitel, Wind, Blu, H3G
Numero di antenne per soggetto titolare	Due antenne di telefonia mobile (altezza massima due metri) per ciascuno dei soggetti titolari; sono escluse, per tutti i soggetti titolari, parabole per ponti radio, fatto salvo che si dimostri che rimangono in sagoma al palo (comunque non eccedenti 30 centimetri di diametro).
Caratteristiche del polo impiantistico	Area recintata di circa 300 metri quadrati, ove è presente un palo di 24 – 30 metri di altezza per l'installazione, in sagoma, delle antenne e N. 5 solette di dimensione 6x4 metri su cui saranno posizionati i containers contenenti gli apparati dei soggetti titolari. Recinzione in grigliato di altezza due metri; cancello metallico, predisposizioni per utenze (elettricità e telefonia fissa), cavidotti di collegamento da pali a containers e da arrivi utenze a containers. Impianto di MT.
Campo elettromagnetico generabile da ogni soggetto titolare	2,5 Volt per metro, in ogni punto, generato da tutte le antenne di ogni soggetto titolare operanti alla massima potenza.
Prescrizioni particolari	Si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 10 comma 6 lettere d), e).
Progetto	Il primo soggetto titolare che intende localizzarvi un impianto dovrà elaborare un progetto generale che consideri gli impianti di tutti i soggetti titolari previsti nella presente scheda e permetta l'installazione dei loro impianti, in condizioni di pari efficienza del servizio.
Realizzazione	La recinzione e le altre strutture comuni (basamenti contatori, cavidotti e pozzetti, impianto MT, etc.) saranno realizzate dal primo soggetto che vi localizza l'impianto, come pure il primo palo portantenne.
Condizioni di localizzazione	Ciascun soggetto titolare dovrà, per localizzare un proprio impianto presso il polo: d) realizzare il proprio impianto ed esercirlo in modo compatibile con la presenza di altri soggetti; e) escludere fenomeni di interferenza elettromagnetica ad una distanza (verticale) di mezzo metro da antenne di altri soggetti; f) possedere polizza RCT con massimale non inferiore a € 3.000.000.
Aspetti giuridici	Le opere comuni e le strutture portantenne passano, non appena costruite, in proprietà al Comune; i soggetti titolari presenti sono tenuti, in solido, alla loro manutenzione.
Parametri economici	Valore commerciale di locazione per soggetto titolare: € 30.000 Ammortamento annuo della struttura portantenne: € 6.500 Ammortamento annuo delle altre opere comuni € 1.000
Note	

**COMUNE DI
LOANO (SV)**

**PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI
(ART. 72 UNDECIES L. R. 18/99)**

Tavole Normative

14 Ottobre 2002